



Commissione Tributaria Regionale  
per la Liguria

# MASSIMARIO 2015

## DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale  
*dott. Giovanni Soave*

Presidente dell'Ufficio del Massimario  
*comm. dott. Salvatore Labruna*

Dirigente dell'Ufficio di Segreteria  
della Commissione Tributaria Regionale  
*dott.<sup>ssa</sup> Paola Bertonelli*



**MEF** Dipartimento  
delle Finanze  
Direzione della Giustizia Tributaria

**CeRDEF**

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria**

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, Marzo 2016

UFFICIO DEL MASSIMARIO  
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:**

comm. dott. Salvatore LABRUNA

**Segreteria di Redazione:**

Sig.ra Gisella Anna SERRA (Funzionario)

**Comitato Scientifico:**

**Presidente:** prof. emerito Victor UCKMAR

**Direttore:** prof. emerito Cesare GLENDI

**Componente:** prof. Antonio LOVISOLO

**Segretario:** prof. Alberto MARCHESELLI

**Selezionatori e Classificatori delle Sentenze**

Dott.<sup>ssa</sup> Paola BERTONELLI (Dir. CTR Liguria)

Dott.<sup>ssa</sup> Carmela CAGGIANO (Dir. CTP Genova)

Dott.<sup>ssa</sup> Donatella MARENCO (Dir. CTP Savona)

Dott.<sup>ssa</sup> Linda RATTI (Dir. CTP La Spezia)

Avv. Marco MURIALDO (Dir. CTP Imperia)

dott. Lodovico TEPPATI (Giudice Tributario CTR Liguria)

dott. Fabio GRAZIANO (Vice Presidente CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Pubblicista)

avv. Niccolò RAGGI (Avvocato Pubblicista)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)

dott. Stefano AREZZI (Dottore Commercialista)

**Redattori delle Massime:**

dott. Lodovico TEPPATI (Giudice Tributario CTR Liguria)

dott. Fabio GRAZIANO (Vice Presidente CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Pubblicista)

avv. Niccolò RAGGI (Avvocato Pubblicista)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)

dott. Stefano AREZZI (Dottore Commercialista)

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell' Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

# INDICE

<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Accertamento Sintetico ed Analitico Induttivo.....</b>	<b>13</b>
Sentenza del 10/02/2015 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	13
Sentenza del 05/03/2015 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	14
Sentenza del 05/05/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	15
Sentenza del 27/10/2015 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	16
Sentenza del 15/12/2015 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	17
Sentenza del 09/01/2015 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	18
Sentenza del 13/01/2015 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	19
Sentenza del 18/06/2015 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	20
Sentenza del 02/07/2015 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	21
Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	22
Sentenza del 17/09/2015 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	23
Sentenza del 16/06/2015 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	24
Sentenza del 04/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	25
Sentenza del 05/03/2015 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7 .....	26
Sentenza del 11/09/2015 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7 .....	27
Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7 .....	28
Sentenza del 07/10/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	29
Sentenza del 03/03/2015 n. 454 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	30
Sentenza del 09/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	31
Sentenza del 09/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	32
Sentenza del 11/06/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	33
Sentenza del 23/04/2015 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3 .....	34
Sentenza del 15/06/2015 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3 .....	35
Sentenza del 23/04/2015 n. 451 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	36
Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2.....	37
Sentenza del 20/02/2015 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	38
Sentenza del 05/03/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	39
<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Cancellazione Dal Registro Delle Imprese.....</b>	<b>40</b>
Sentenza del 08/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	40

Sentenza del 02/07/2015 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	41
Sentenza del 23/03/2015 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	42
Sentenza del 02/02/2015 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	43
Sentenza del 16/09/2015 n. 1862 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	44
Sentenza del 29/04/2015 n. 925 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 12 .....	45
Sentenza del 12/02/2015 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	46
Sentenza del 20/07/2015 n. 1601 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 12 .....	47
Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	48
Sentenza del 28/01/2015 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	49
Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	50

**ACCERTAMENTO .....** **51**

**3. Contraddittorio.....** **51**

Sentenza del 27/05/2015 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	51
Sentenza del 28/04/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	52
Sentenza del 15/06/2015 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	53
Sentenza del 29/09/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria .....	54
Sentenza del 16/04/2015 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7 .....	55
Sentenza del 13/01/2015 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	56
Sentenza del 01/07/2015 n. 1420 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	57
Sentenza del 10/02/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 13 .....	58
Sentenza del 03/02/2015 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	59
Sentenza del 04/08/2015 n. 1679 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	60
Sentenza del 10/04/2015 n. 390 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	61
Sentenza del 29/05/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	62
Sentenza del 12/02/2015 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	63

**ACCERTAMENTO .....** **64**

**4. Istruttoria .....** **64**

Sentenza del 10/02/2015 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	64
Sentenza del 08/06/2015 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	65
Sentenza del 26/06/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	66
Sentenza del 29/10/2015 n. 1098 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	67
Sentenza del 10/06/2015 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	68
Sentenza del 24/09/2015 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 2 .....	69

Sentenza del 09/02/2015 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	70
Sentenza del 03/09/2015 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	71
Sentenza del 15/12/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4.....	72
Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	73
Sentenza del 05/05/2015 n. 985 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	74
Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	75
Sentenza del 10/02/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	76
Sentenza del 25/06/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	77
Sentenza del 01/10/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	78
Sentenza del 30/09/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3 .....	79
Sentenza del 12/01/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	80
Sentenza del 27/03/2015 n. 373 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	81
Sentenza del 15/05/2015 n. 542 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	81
Sentenza del 24/02/2015 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	83
Sentenza del 26/06/2015 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	84
Sentenza del 15/10/2015 n. 598 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	85

**ACCERTAMENTO .....** **86**

**5. Motivazione.....** **86**

Sentenza del 28/07/2015 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	86
Sentenza del 25/05/2015 n. 1128 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	87
Sentenza del 25/09/2015 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	88
Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	89

**ACCERTAMENTO .....** **90**

**6. Operazioni inesistenti ed abuso del diritto.....** **90**

Sentenza del 10/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	90
Sentenza del 09/01/2015 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	91
Sentenza del 27/10/2015 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 6 .....	92
Sentenza del 15/01/2015 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7 .....	93
Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 13 .....	94
Sentenza del 11/06/2015 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	95
Sentenza del 24/02/2015 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	96

<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>97</b>
<b>7. Raddoppio dei termini.....</b>	<b>97</b>
Sentenza del 13/04/2015 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	97
Sentenza del 26/01/2015 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	98
Sentenza del 24/07/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	99
Sentenza del 12/10/2015 n. 1093 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	100
<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>101</b>
<b>8. Residenza fiscale.....</b>	<b>101</b>
Sentenza del 27/05/2015 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	101
Sentenza del 15/06/2015 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7 .....	102
Sentenza del 24/03/2015 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	103
Sentenza del 23/04/2015 n. 454 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 3 .....	104
<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>105</b>
<b>9. Scudo fiscale .....</b>	<b>105</b>
Sentenza del 08/01/2015 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	105
Sentenza del 27/07/2015 n. 1627 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	106
<b>ACCERTAMENTO .....</b>	<b>107</b>
<b>10. Sottoscrizione atti.....</b>	<b>107</b>
Sentenza del 09/07/2015 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	107
Sentenza del 30/09/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3 .....	108
Sentenza del 01/10/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	109
<b>CATASTO .....</b>	<b>110</b>
Sentenza del 28/04/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	110
Sentenza del 18/06/2015 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	111
Sentenza del 14/10/2015 n. 2066 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	112
Sentenza del 20/10/2015 n. 2147 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	113
Sentenza del 23/06/2015 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	114
Sentenza del 02/10/2015 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	115
<b>CONDONO .....</b>	<b>116</b>
Sentenza del 25/08/2015 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	116



Sentenza del 25/11/2015 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	117
Sentenza del 09/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	118
<b>CONTENZIOSO.....</b>	<b>119</b>
<b>1. Contributo Unificato.....</b>	<b>119</b>
Sentenza del 09/04/2015 n. 719 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4 .....	119
Sentenza del 25/09/2015 n. 1957 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	120
Sentenza del 05/10/2015 n. 2037 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	121
Sentenza del 11/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	122
Sentenza del 23/04/2015 n. 452 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	123
<b>CONTENZIOSO.....</b>	<b>124</b>
<b>2. Varie.....</b>	<b>124</b>
Sentenza del 11/06/2015 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	124
Sentenza del 24/09/2015 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria.....	125
Sentenza del 23/10/2015 n. 1056 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	126
Sentenza del 05/02/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	127
Sentenza del 29/09/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria.....	128
Sentenza del 03/06/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	129
Sentenza del 27/01/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	130
Sentenza del 16/02/2015 n. 168 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	131
Sentenza del 29/05/2015 n. 636 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	132
Sentenza del 14/04/2015 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	133
<b>DOGANE.....</b>	<b>134</b>
Sentenza del 14/07/2015 n. 847 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	134
Sentenza del 26/02/2015 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	135
<b>IMPOSTE DIRETTE.....</b>	<b>136</b>
<b>1.Irpef.....</b>	<b>136</b>
Sentenza del 20/05/2015 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	136
Sentenza del 28/05/2015 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	137
Sentenza del 12/05/2015 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	138
Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7 .....	139
Sentenza del 19/06/2015 n. 1338 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	140

Sentenza del 24/09/2015 n. 1951 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	141
Sentenza del 23/06/2015 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	142
<b>IMPOSTE DIRETTE.....</b>	<b>143</b>
<b>2.Ires.....</b>	<b>143</b>
Sentenza del 04/11/2015 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 2 .....	143
Sentenza del 25/09/2015 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3 .....	144
Sentenza del 26/06/2015 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 5 .....	145
<b>IMPOSTE INDIRETTE .....</b>	<b>146</b>
<b>1.Registro .....</b>	<b>146</b>
Sentenza del 10/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	146
Sentenza del 05/05/2015 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria .....	147
Sentenza del 15/09/2015 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	148
Sentenza del 15/12/2015 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3 .....	149
Sentenza del 06/02/2015 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	150
Sentenza del 18/06/2015 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	151
Sentenza del 03/02/2015 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	152
<b>IMPOSTE INDIRETTE .....</b>	<b>153</b>
<b>2.Iva.....</b>	<b>153</b>
Sentenza del 08/09/2015 n. 912 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	153
Sentenza del 26/02/2015 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	154
Sentenza del 01/12/2015 n. 1352 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 4 .....	155
Sentenza del 15/01/2015 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7 .....	156
Sentenza del 03/03/2015 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	157
<b>IMPOSTE INDIRETTE .....</b>	<b>158</b>
<b>3.Ipotecarie e Catastali.....</b>	<b>158</b>
Sentenza del 08/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	158
Sentenza del 16/02/2015 n. 169 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	159
<b>FINANZA LOCALE .....</b>	<b>160</b>
<b>IMPOSTA PUBBLICITÀ .....</b>	<b>160</b>
Sentenza del 06/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	160

<b>FINANZA LOCALE .....</b>	<b>161</b>
<b>1.TARSU TARES .....</b>	<b>161</b>
Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	161
<b>FINANZA LOCALE .....</b>	<b>162</b>
<b>2.IMU Ici.....</b>	<b>162</b>
Sentenza del 25/08/2015 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	162
Sentenza del 20/10/2015 n. 1052 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1 .....	163
Sentenza del 22/01/2015 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	164
Sentenza del 09/02/2015 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	165
Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	166
Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	167
Sentenza del 15/10/2015 n. 2100 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10 .....	168
Sentenza del 01/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	169
<b>FINANZA LOCALE .....</b>	<b>170</b>
<b>3.IRAP .....</b>	<b>170</b>
Sentenza del 28/04/2015 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	170
Sentenza del 12/01/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	171
Sentenza del 06/02/2015 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	172
Sentenza del 13/01/2015 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	173
Sentenza del 26/10/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6.....	174
<b>FINANZA LOCALE .....</b>	<b>175</b>
<b>4.TRIBUTI LOCALI VARI.....</b>	<b>175</b>
Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 4 .....	175
<b>RISCOSSIONE .....</b>	<b>176</b>
Sentenza del 25/08/2015 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	176
Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	177
Sentenza del 10/02/2015 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	178
Sentenza del 27/03/2015 n. 367 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	179
Sentenza del 20/05/2015 n. 578 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	180
Sentenza del 12/06/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	181
Sentenza del 26/06/2015 n. 752 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	182

## ***Legenda delle abbreviazioni:***

---

<i>c.c.</i>	<i>Codice Civile</i>
<i>c.d.</i>	<i>Codice Doganale</i>
<i>c.d.c.</i>	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
<i>C.E.</i>	<i>Comunità Europea</i>
<i>c.p.</i>	<i>Codice Penale</i>
<i>c.p.c.</i>	<i>Codice di Procedura Civile</i>
<i>c.p.p.</i>	<i>Codice di Procedura Penale</i>
<i>Cass.</i>	<i>Corte di Cassazione</i>
<i>Conf.</i>	<i>Conforme</i>
<i>Cost.</i>	<i>Costituzione</i>
<i>Ctp</i>	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
<i>Cr</i>	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
<i>d.l.</i>	<i>Decreto Legge</i>
<i>d.lgs.</i>	<i>Decreto Legislativo</i>
<i>d.m.</i>	<i>Decreto Ministeriale</i>
<i>d.P.C.M.</i>	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
<i>d.P.R.</i>	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
<i>l.</i>	<i>Legge</i>
<i>l.f.</i>	<i>Legge Fallimentare</i>
<i>l.r.</i>	<i>Legge Regionale</i>
<i>r.d.</i>	<i>Regio Decreto</i>
<i>r.d.l.</i>	<i>Regio Decreto Legge</i>
<i>reg.</i>	<i>Regolamento</i>
<i>Sez.</i>	<i>Sezione</i>
<i>Sez. stacc. o Sez. st.</i>	<i>Sezione staccata</i>
<i>TUIR</i>	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>

---

ACCERTAMENTO  
1. ACCERTAMENTO SINTETICO ED ANALITICO  
INDUTTIVO

**Sentenza del 10/02/2015 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

Accertamento - redditometro - prova contraria

**Massima:**

In tema di accertamento sintetico da redditometro, la prova contraria ammessa dal sesto comma dell'art. 38 del D.P.R.n. 600/73 implica un riferimento all'intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli.

## Sentenza del 05/03/2015 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### Intitolazione:

Accertamento - studi di settore - gravi incongruenze - presunzioni semplici - marginalità- art. 39, c., lett. d), D.P.R. n. 600/73 - art. 62-sexies, D.L. n. 331/93 - art. 53 Cost. - annullabilità

### Massima:

Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è determinata in relazione al solo strumento tecnico in sé considerato, ma scaturisce proceduralmente in esito al risultato del contraddittorio. Infatti, la Suprema Corte ha statuito che l'applicazione degli strumenti presuntivi rappresentati dagli studi di settore deve essere necessariamente connotata da flessibilità, in sintonia con l'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. In definitiva, l'attività accertativa potrà sicuramente affondare le radici negli studi di settore, non senza però avere calibrato e personalizzato il risultato numerico così astrattamente ottenuto attraverso la necessaria fase del contraddittorio. Il confronto tra l'elaborazione statistica e la concreta attività economica del contribuente deve essere compresa nella motivazione dell'accertamento, nel quale vanno altresì esposte le ragioni per le quali i rilievi formulati dal contribuente in sede di contraddittorio vengono disattesi. La comprovata marginalità del contribuente determina l'illegittimità dell'accertamento fondato sulle mere risultanze degli studi di settore.

## Sentenza del 05/05/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1

### Intitolazione:

Accertamento standardizzato - studi di settore - presunzioni semplici - anti economicità

### Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento. Né appare congruo ricorrere al presunto comportamento antieconomico del contribuente per tentare di supportare le risultanze degli studi; l'anti economicità non tollera imprese in perdita, mentre, in un contesto economico complesso come quello attuale, si assiste alla sopravvivenza, anche in tempi di crisi, di piccole aziende con bilanci negativi o utili modesti.

## Sentenza del 27/10/2015 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### Intitolazione:

IRPEF - accertamento sintetico - incrementi di spesa anni successivi - irrilevanza - art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/73

### Massima:

La previgente formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 escludeva, per logica e per garanzia, la rilevanza degli incrementi di spesa successivi rispetto all'annualità accertata. Una opposta interpretazione produrrebbe anche l'inammissibile effetto di un doppio utilizzo, ai fini accertativi, del medesimo presupposto fattuale.



## **Sentenza del 15/12/2015 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1**

### **Intitolazione:**

IRPEF - avviso di accertamento - redditometro - cavallo da passeggio - non rileva - art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

Costituisce indice di particolare capacità contributiva ai fini del redditometro non già il generico possesso di cavalli, ma soltanto il possesso di cavalli da equitazione e da corsa, dovendosi ritenere irrilevante il possesso di cavalli da passeggiata.

## Sentenza del 09/01/2015 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Reddito sintetico - Disponibilità finanziarie - Avvenuto disinvestimento - Presunzione acquisizione - Anni precedenti - Ente impositore - Omessa considerazione - Famiglia fiscale - Ente impositore – Omessa considerazione - Illegittimità pretesa - Consegue

### Massima:

E' illegittimo l'accertamento del reddito sintetico nel caso in cui l'ente impositore non abbia tenuto conto dell'avvenuto disinvestimento di disponibilità finanziarie presuntivamente acquisite in anni precedenti come pure della presenza della famiglia fiscale *(Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 basato sul redditometro. L'ente impositore non aveva però considerato che l'uomo nel corso dell'anno d'imposta accertato aveva effettuato disinvestimenti per complessivi € 147.890,33 (frutto di guadagni conseguiti in anni passati) e neppure della presenza della capacità reddituale della "famiglia fiscale").*

## Sentenza del 13/01/2015 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### Intitolazione:

Accertamento - studi di settore - semplice scostamento - necessità di ulteriori elementi probatori

### Massima:

L'utilizzo degli studi di settore non dispensa l'Ufficio dall'onere della prova e lo scostamento tra i ricavi calcolati da GERICO e i ricavi dichiarati non costituisce, autonomamente, quella grave irregolarità che renderebbe priva di efficacia la contabilità regolarmente tenuta, in assenza di ulteriori elementi probatori connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, da verificare in base alle caratteristiche individuali del soggetto accertato e non con riferimento a situazioni legislativamente predeterminate di normalità economica.

## Sentenza del 18/06/2015 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Inattendibilità scritture contabili - Organo ispettivo - Mancata contestazione - Ente impositore - Utilizzo metodo analitico-induttivo - Presunzioni gravi precise concordanti - Utilizzo margine ricarico - Mero scostamento ricavi - Campione beni non significativo - Illegittimità pretesa - Consegue

**Massima:**

La mancata contestazione dell'inattendibilità delle scritture contabili obbliga l'ente impositore che voglia utilizzare per l'accertamento il metodo analitico induttivo alla individuazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, che non possono risultare dal mero scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli ottenuti con l'utilizzo di un margine di ricarico, qualora questo sia conteggiato in base ad un campione di beni non significativo

(Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000. L'ente impositore, che aveva illegittimamente utilizzato il metodo analitico induttivo nonostante non fosse stata sancita l'inattendibilità delle scritture contabili, pretendeva poi di invocarla presunzione grave, precisa e concordante nello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli ricostruiti induttivamente attraverso percentuali di ricarico ricavate da un campione di beni non significativo).

## **Sentenza del 02/07/2015 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

Redditometro - indagini bancarie - art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600/73 - art. 32, c. 1, D.P.R. n. 600/73, art. 39, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

La modifica "in itinere" della modalità della fase istruttoria e della finalità dell'accertamento da parte dell'ente impositore rende illegittima sia la constatazione sia la contestazione col suo atto conclusivo, sotto il profilo della motivazione.

## Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - redditometro - prova a carico del contribuente assolta mediante disinvestimenti documentati - idoneità: non sussiste.**

Massima:

Il contribuente può giustificare il maggior reddito attribuito dall'ufficio mediante accertamento sintetico (c.d. "redditometro") anche documentando l'incasso di una somma ottenuta a seguito di un disinvestimento. Occorre, tuttavia, in tal caso, anche la dimostrazione che i proventi del disinvestimento siano stati utilizzati per finanziare l'acquisto da cui l'ufficio ha desunto il maggior reddito accertato (fattispecie in cui il contribuente per giustificare il maggior reddito sinteticamente accertato ha, inutilmente, provato di aver beneficiato delle somme pervenute, a titolo di risarcimento da sinistro stradale, alla convivente more uxorio).

## Sentenza del 17/09/2015 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - redditometro - prova a carico del contribuente assolta mediante vincite al gioco documentate - idoneità: sussiste.**

Massima:

Il contribuente è ammesso a giustificare il maggiore reddito attribuito dall'ufficio mediante accertamento sintetico (c.d. "redditometro") anche documentando l'incasso di vincite a un gioco a premi. Non si richiede in tal caso, l'ulteriore dimostrazione che il provento della vincita risulti impiegato per finanziare gli acquisti da cui l'ufficio ha desunto il maggior reddito accertato (fattispecie in cui il contribuente ha impugnato vittoriosamente il redditometro subito comprovando l'incasso ottenuto con un "gratta e vinci" di importo pressochè coincidente con il maggior reddito "sinteticamente" accertato).

## Sentenza del 16/06/2015 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

Intitolazione:

Accertamento sintetico - scostamento per un biennio - necessità anche a seguito di annullamento in autotutela - art. 38, c.4, D.P.R. n. 600/73

Massima:

Ai fini dello scostamento per un biennio previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, l'annullamento, dell'atto impositivo emesso in riferimento ad una delle due annualità, ancorché disposto in autotutela, comporta l'automatico decadimento delle condizioni richieste dalla legge per l'esistenza e la sopravvivenza dell'atto relativo all'altra annualità.



## Sentenza del 04/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

Intitolazione:

Accertamento - redditometro - elementi indicativi di capacità contributiva - presunzione legale relativa - art. 38, commi 4, 5, 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - giudizio equitativo - non consentito - apprezzamento del giudice

Massima:

Il redditometro poggia su una presunzione legale relativa e dispensa il Fisco, il cui unico onere è quello di individuare con certezza gli elementi-indici, da ulteriori prove in merito alla dimostrazione della presunta capacità contributiva, restando a carico del contribuente che intenda contestare la correttezza dell'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'Amministrazione Finanziaria e che il maggior reddito presunto induttivamente è riconducibile a redditi esenti o non imponibili. Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali e posti a base della pretesa fiscale, non ha il potere di sottrarre a tali elementi il "valore" che il Legislatore ha loro assegnato (cioè di determinare un reddito presunto), ma può solo valutare le prove che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Pur non essendo consentita la formulazione di un giudizio equitativo in sostituzione delle regole fissate dal Legislatore ai fini della determinazione della base imponibile, è tuttavia consentito al giudice di pronunciare un giudizio estimativo all'interno del libero apprezzamento della prova offerta dalle parti.

## Sentenza del 05/03/2015 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7

Intitolazione:

Accertamento imposte - reddito di impresa - metodo analitico presuntivo - comportamenti antieconomici - onere della prova - incombe sul contribuente - art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73

Massima:

In presenza di comportamenti palesemente contrari ai criteri di economicità, l'Ufficio può legittimamente dubitare della veridicità dei redditi dichiarati e procedere all'emissione dell'avviso di accertamento. Incombe sul contribuente l'onere di fornire in giudizio le necessarie argomentazioni difensive, supportate da idonei ed inequivocabili elementi probatori.

## Sentenza del 11/09/2015 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7

Intitolazione:

**Studio di settore - presunzione semplice - inversione probatoria - non opera**

Massima:

Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di Cassazione, deve ritenersi definitivamente acclarato che lo studio di settore costituisce una presunzione semplice; esso pertanto necessita di essere supportato da altre valide prove che lo possano far assurgere al grado richiesto di gravità, precisione e concordanza. Il mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito atteso non completa, di per sé soltanto, l'iter motivazionale dell'accertamento e non comporta l'inversione dell'onere probatorio.

## Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7

### Intitolazione:

IRPEF- accertamento sintetico - accertamento analitico induttivo - commistione - illegittimità - artt. 38, 39, D.P.R. n. 600/73

### Massima:

E' illegittimo per violazione degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/73 l'accertamento ibrido scaturente dalla commistione dei metodi di accertamento sintetico ed induttivo, utilizzando, di fatto, le risultanze del redditometro per ricostruire non già il reddito complessivo netto del contribuente, bensì il reddito di lavoro autonomo con indebita inversione dell'onere probatorio.

## Sentenza del 07/10/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5

Intitolazione:

**Accertamento - studi di settore - presunzioni - contraddittorio preventivo**

Massima:

Le risultanze dello studio di settore costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, che devono essere dimostrate dall'Ente impositore sulla base di una valutazione della concreta realtà economica del contribuente, mediante la necessaria instaurazione di un contraddittorio.

## Sentenza del 03/03/2015 n. 454 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Redditometro - Agente immobiliare - Collezionista auto storiche - Possesso Auto Ferrari - Scostamento reddito accertato reddito dichiarato - Omessa fondata giustificazioni - Legittimità accertamento - Consegue

Massima:

E' legittimo l'accertamento sintetico se il contribuente non fornisce fondate giustificazioni circa lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente determinato(Nel caso di specie il contribuente, agente immobiliare e collezionista di auto storiche, compra una Ferrari nel 2008 per 230mila euro a fronte di un reddito dichiarato per quasi 77 mila euro)

## Sentenza del 09/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Redditometro - Accertamento contribuente - Beni appartenenti coniuge -  
Attribuzione reddito sintetico contribuente - Illegittimità**

Massima:

Non possono essere posti a base dell'accertamento sintetico i beni-indice intestati ad altre persone ancorché appartenenti allo stesso nucleo familiare(Nel caso di specie l'amministrazione accerta sinteticamente il 2008 ad un contribuente sulla base di alcuni elementi indice a lui non riferibili quale il contratto di locazione intestato al coniuge e due autoveicoli di proprietà del coniuge)

## Sentenza del 09/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo - Determinazione ricavi - Utilizzo percentuali di ricarico - Omessa dimostrazione conteggi - Violazione diritto difesa - Consegue - Illegittimità accertamento - Consegue

Massima:

Viola il diritto alla difesa l'accertamento induttivo che abbia determinato i ricavi sulla base di percentuali di ricarico delle quali non viene fornita prova di come siano state ottenute (Nel caso di specie l'amministrazione accerta sulla base di un processo verbale di constatazione maggiori ricavi ad una società commercianti di pellets. I ricavi vengono determinati induttivamente sulla base di margini di ricarico dei quali non l'amministrazione non dimostra come siano stati ottenuti)



## Sentenza del 11/06/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

### Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - Pvc - Accertamento analitico-induttivo - Consumo bevande - Utilizzo scatole per pizza - Maggior reddito - Sussiste - Indagini bancarie - Minor reddito - Assenza giustificazione movimenti - Presenza denaro contante - Minor reddito - Non sussiste

### Massima:

E' legittimo l'accertamento analitico-induttivo che si basa sulla quantità di bevande e scatole per pizze utilizzate durante l'anno anche nel momento in cui il contribuente non muove puntuali osservazioni contrarie a tale metodologia, non si può inoltre pretendere che il reddito così determinato sia ricondotto a quello minore che sarebbe risultato dalla indagini bancarie in quanto è di tutta evidenza che non vi può essere corrispondenza diretta tra la contabilità dell'esercizio commerciale e le risultanze bancarie influenzate, per di più, da movimenti mai giustificati dal contribuente e considerata anche la grande disponibilità di denaro contante.

(Nel caso specifico l'amministrazione finanziaria, a seguito di un Pvc redatto dalla guardia di finanza, ridetermina il reddito derivante dall'esercizio di una attività commerciale. A parere del ricorrente il maggior reddito quantificato sulla base dell'accertamento analitico induttivo che ha considerato la quantità di bevande e scatole per pizza utilizzate durante l'anno andrebbe rivisto in funzione alle diverse risultanze delle indagini bancarie dalle quali emergerebbe un minor reddito imponibile. La Ctp respinge il ricorso e condanna il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.)

## Sentenza del 23/04/2015 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3

Intitolazione:

Accertamento - reddito di impresa - risultanze studi di settore - presunzione semplice .  
necessita di ulteriori riscontri probatori

Massima:

Gli studi di settore costituiscono uno strumento più raffinato dei parametri ma restano pur sempre un'elaborazione statistica; come tale, costituiscono una presunzione semplice e non assoluta, con necessità per l'Amministrazione finanziaria di fornire ulteriori elementi a conforto della fondatezza della pretesa erariale.

## Sentenza del 15/06/2015 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Reddito d'impresa - Pubblico esercizio - Congruità studi settore - Determinazione induttiva ricavi - Utilizzo "Vinometro" - Bassa assunzione vino - Consumo in abbinamento cibi - Imprecisione metodo - Consegue - Illegittimità accertamento - Consegue

Massima:

Il consumo di vino risulta essere troppo impreciso per ricostruire i ricavi di un pubblico esercizio perché molte persone non lo bevono ed altre persone lo consumano in modo diverso in funzione del tipo di pasto consumato o dei cibi cui si accompagna(Nel caso di specie la contribuente subisce una verifica fiscale con la ricostruzione induttiva dei ricavi dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente sulla base dei consumi del vino ed a conferma dei risultati precedentemente ottenuti con il consumo delle tazze di caffè. Vengono determinati maggiori ricavi oltre la soglia dei 50mila euro, così da legittimare l'uso degli studi di settore. Ciò nonostante la contribuente risulti congrua ai risultati degli studi di settore)

## Sentenza del 23/04/2015 n. 451 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Omessa presentazione UNICO - Accertamento induttivo - Utilizzo di dati e notizie comunque raccolti o conosciuti - Pretesa erariale - Legittima - Contribuente - Onere della prova per costi ad abbattimento del reddito - Sussiste - Componenti negativi accertati dall'Amministrazione - Obbligo di considerazione - Sussiste

**Massima:**

In tema di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria assume la legittimazione a utilizzare qualsiasi mezzo di fini della determinazione del reddito in via induttiva, potendo utilizzare tutti i dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza; grava, invece, sul contribuente l'onere di provare che il reddito, presuntivamente, accertato, non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quello indicato dall'ufficio; nell'ambito della ricostruzione del reddito l'Amministrazione deve tenere conto di tutti i componenti negativi di reddito che siano comunque emersi dagli accertamenti compiuti.

(Nel caso di specie, un contribuente persona fisica, svolgente attività di idraulico, riceveva atti impositivi ai fini IRPEF, relative addizionali, IVA, IRAP per gli anni dal 2004 al 2008 per accertamento induttivo conseguente ad omessa presentazione di dichiarazione dei redditi. Il ricorrente impugnava gli atti in Ctp con ricorsi che venivano integralmente respinti, tra l'altro per i seguenti motivi. I giudici di prime cure, contrariamente a quanto affermato dal contribuente in ordine all'impossibilità dell'Ufficio di attivare un accertamento induttivo e all'obbligo dello stesso di considerare i costi nella definizione del reddito, hanno affermato che l'operato dell'Amministrazione finanziaria risulta perfettamente in linea con il disposto dell'art. 41 del D.P.R. 600/72 in termini di accertamento in caso di omessa dichiarazione. Aggiungono, inoltre, che in caso di accertamento induttivo di cui al citato art. 41 è onere del contribuente provare i costi che ha sostenuto nello svolgimento della propria attività, mentre l'Amministrazione deve limitarsi a tener conto di componenti negativi emersi nel corso dell'accertamento).

## Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

Intitolazione:

Accertamento - redditometro - contraddittorio preventivo - necessità - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - art. 24, L. n. 4/1929 - art. 97 Cost. - nullità dell'atto

Massima:

In applicazione del percorso giurisprudenziale recentemente tracciato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE, il metodo accertativo del redditometro, emblematico del genere di verifica " a tavolino" non è escluso dall'ambito applicativo delle garanzie previste dall'art. 12, c.7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 24 della Legge n. 4/1929, trattandosi di una procedura idonea ad incidere sui diritti soggettivi del contribuente. Il Giudice tributario può dunque rilevare, anche d'ufficio, violazioni che ledono principi costituzionali e diritti fondamentali del contribuente e dichiarare la nullità dell'atto di accertamento.

## Sentenza del 20/02/2015 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

Intitolazione:

Accertamento analitico presuntivo - congruità agli studi di settore - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73 - art. 54, c.2, D.P.R. n. 633/72 - risultanze di GERICO - superabili

Massima:

La ricostruzione del reddito di impresa basata sulle presunzioni deve essere altamente probabile ed ancora maggiore deve essere l'attendibilità dei risultati, quando si deve superare una dichiarazione che risulta già congrua secondo le risultanze degli studi di settore

## **Sentenza del 05/03/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

Intitolazione:

Accertamento sintetico - redditometro - art. 38, D.P.R. n. 600/73 - coefficienti - presunzioni semplici - prevalenza della realtà sulla presunzione

Massima:

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 13289 del 17/6/2011) i coefficienti ministeriali di cui al D.M. del 1992 non hanno valore di presunzione relativa, ma soltanto di presunzione semplice. Ciò consente al contribuente di dimostrare che le spese di mantenimento di uno specifico bene siano state effettivamente inferiori a quanto invece desunto dall'automatica applicazione del coefficiente ministeriale.

# ACCERTAMENTO

## 2. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

### **Sentenza del 08/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

Intitolazione:

SOCIETA' - Registro delle imprese - cancellazione dopo la proposizione dell'impugnazione dell'atto impositivo e nel corso del giudizio di primo grado - omesso appuramento dell'estinzione nel giudizio nanti la Commissione provinciale - sopravvenuta carenza di legittimazione della società estinta - sentenza di primo grado inutiliter data - cessazione della materia del contendere: sussiste

Massima:

Alla società cancellata in corso di causa succedono i soci. La società - non più esistente - perde, quindi, la capacità di stare in giudizio e la sentenza pronunciata in suo confronto risulta inutiliter data (principio sancito dalla Commissione regionale in accoglimento dell'appello del liquidatore della società e teso, fra l'altro, a far dichiarare la cessata materia del contendere in considerazione della perenzione dell'ente intervenuta in primo grado; evento, quest'ultimo, che non era stato fatto constatare dalla Commissione provinciale quale circostanza interruttiva del giudizio nelle forme previste dagli articoli 299 del codice di procedura civile)



## Sentenza del 02/07/2015 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

Società di capitali cancellata dal registro imprese - estinzione - accertamento intestato alla società - inesistenza - illegittima imputazione per trasparenza ai soci

### Massima:

L'avviso di accertamento intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese deve ritenersi inesistente; conseguentemente deve ritenersi parimenti illegittima l'imputazione "per trasparenza" ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società estinta.

## Sentenza del 23/03/2015 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

Accertamento - IRES e IRAP - società di capitali - cancellazione dal registro imprese - responsabilità dei soci - limiti - art. 2495 c.c. - art. 36, D.P.R. n. 602/73

### Massima:

A seguito della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, secondo l'art. 2495 c.c., i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Tra i creditori figura anche il Fisco, sia con riferimento ai debiti tributari esposti nel bilancio finale, sia per le pretese impositive azionabili dopo la cancellazione. L'art. 36 del D.P.R. n. 602/73 prevede inoltre che i soci che abbiano ricevuto denaro o altri beni nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori siano responsabili delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni medesimi. Al di fuori dell'ambito di operatività delle citate disposizioni, sono conseguentemente illegittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci, quali coobbligati per l'intero importo delle imposte dovute dalla società.

## **Sentenza del 02/02/2015 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5**

### **Intitolazione:**

Accertamento - società di capitali estinta - notifica

### **Massima:**

L'avviso di accertamento notificato ad una società cancellata dal registro delle imprese è nullo

## Sentenza del 16/09/2015 n. 1862 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

Cancellazione della società dal registro delle imprese - responsabilità dei soci - art. 2495 c.c. - motivazione - necessità della prova certa

### **Massima:**

Successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, l'applicazione della responsabilità patrimoniale dei soci secondo l'art. 2495 c.c. richiede in motivazione la prova certa, gravante sull'Ufficio, dell'effettiva percezione in capo ai soci di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, non essendo, al contrario, sufficiente, la mera formulazione di ipotesi, peraltro, fondate sui contenuti dello stesso atto tramite ragionamento circolare.

## Sentenza del 29/04/2015 n. 925 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 12

### **Intitolazione:**

Accertamento - società di capitali cessata - responsabilità dei soci - inattendibilità del bilancio finale di liquidazione - art. 2495. c.c.

### **Massima:**

L'Ente impositore, ritenuto l'occultamento di materiale imponibile e quindi l'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione, in base all'art. 2495 c.c., è tenuto a richiedere il pagamento dei crediti erariali pregressi esclusivamente ai soci presenti in quella fase, o in alternativa, ad emettere tempestivo avviso di accertamento nei confronti dei soci in allora, per maggiori redditi di partecipazione.

## **Sentenza del 12/02/2015 n. 313 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14**

### **Intitolazione:**

RISCOSSIONE - Attività impositiva - Cancellazione società capitali - Proposizione ricorso introduttivo - Inammissibilità ricorso - Consegue - Solidarietà soci liquidatori - Mancata dimostrazione attribuzione somme - Esclusione responsabilità - Consegue.

### **Massima:**

L'amministrazione non può richiedere ai soci le somme dovute da una società estinta anche se a ristretta base societaria se dal bilancio di liquidazione non risulta esserci stata alcuna distribuzione dell'attivo e che una quota sia stata riscossa dallo stesso socio (Nel caso di specie l'amministrazione notifica in data 3 novembre 2011 un accertamento ad una società di capitali cancellata in data 21 marzo 2012 e con proposizione del ricorso in data 29 marzo 2012, il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'amministrazione richiede le imposte, sanzioni ed interessi ai soci, nonostante il bilancio di liquidazione della società non abbia distribuito alcuna attività ed il socio non abbia riscosso nulla)

## Sentenza del 20/07/2015 n. 1601 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 12

### **Intitolazione:**

Società di capitali cessata - responsabilità dei soci - art. 2495 c.c. - onere probatorio - art. 2697 c.c. - incombe sull'Ufficio

### **Massima:**

Avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'eventuale attivazione della responsabilità patrimoniale dei soci secondo il disposto dell'art. 2495 c.c. richiede una specifica menzione nella motivazione dell'accertamento circa l'effettiva sussistenza delle condizioni di legge. L'onere probatorio, da assolversi attraverso la dimostrazione esplicita che il bilancio finale di liquidazione non corrisponde al vero, grava interamente sull'Ufficio, secondo il principio generale fissato dall'art. 2697 c.c.

## **Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14**

### **Intitolazione:**

Accertamento - società di capitali cessata - bilancio finale di liquidazione - responsabilità dei soci - limiti - art. 2495. c.c. - onere probatorio - gravante sull'Amministrazione finanziaria

### **Massima:**

L'art. 2495 c.c. prevede la possibilità per i creditori non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; il Fisco che voglia agire nei confronti del socio è quindi tenuto a dimostrare preliminarmente il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa.



## **Sentenza del 28/01/2015 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

Accertamento - società di capitali cessata - art. 2495 c.c. - inesistenza degli atti intestati alla società cessata

### **Massima:**

Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, tutti gli atti intestati alla società estinta devono essere considerati inesistenti.

## Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### **Intitolazione:**

Accertamento - società cancellata dal registro delle imprese - atto impositivo notificato e intestato alla società - inesistenza

### **Massima:**

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico; conseguentemente, l'accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti è avanzata la pretesa. Il ricorso presentato dalla società estinta e pertanto priva di legittimazione, è inammissibile.

## ACCERTAMENTO

### 3. CONTRADDITTORIO

**Sentenza del 27/05/2015 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Studi settore - Attività contraddittorio - Ragioni contribuente - Ente impositore- Omessa motivazione rigetto - Atto impositivo - Illegittimità pretesa - Consegu

**Massima:**

E' illegittimo l'avviso di accertamento per il quale l'ente impositore non abbia motivato le ragioni del rigetto delle spiegazioni opposte dal contribuente durante la fase di contraddittorio (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento riguardanti gli anni d'imposta 2006 e 2007 relativi allo scostamento riscontrato rispetto agli studi di settore. Nonostante la corretta instaurazione del contraddittorio l'ente impositore non aveva poi replicato alle ragioni opposte dal contribuente circa le giustificazione dello scostamento rilevato).

## Sentenza del 28/04/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Catasto - Illegittimità dell'accertamento - Assenza di contraddittorio**

### **Massima:**

Considerato che la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tutela il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo nei suoi interessi si assume che anche la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata, mediante le promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase "precontenziosa" e "endoprocedimentale" al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili con la precisazione che il vizio di omesso contraddittorio rileva quando il contribuente segnali che gli è stato precluso lo svolgimento di difese non pretestuose che avrebbero potuto modificare, ex ante, il quadro da tenere presente per provvedere.

## **Sentenza del 15/06/2015 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - artt. 5, 6, 7, 10 e 12, L. n. 212/2000 - art. 3, L. n. 241/1990

### **Massima:**

Il contribuente deve essere messo a conoscenza dei procedimenti fiscali in corso nei suoi confronti, ancora prima che sia assunto un provvedimento impositivo, onde consentirgli di rappresentare tutti elementi potenzialmente utili alla sua difesa (anche) in fase precontenziosa o endoprocedimentale.

## Sentenza del 29/09/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Litisconsorzio necessario - Obbligo di integrazione contraddittorio - Deroga**

### **Massima:**

Se nella fattispecie vi è stata la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto sia dell'atto impositivo notificato alle altre parti che delle difese processuali svolte dalle stesse, la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità non può essere pronunciata perché porterebbe unicamente alla celebrazione di un simultaneo processo puramente formale ma che nella sostanza determina un inutile dispendio di energie processuali.

## Sentenza del 16/04/2015 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - verifica - emissione - termine di sessanta giorni - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - mancato rispetto - urgenza - ragioni - mancata dimostrazione - conseguenza - illegittimità.

### **Massima:**

La mancata osservanza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, c. 7, L. n. 212/2000, tra il rilascio del PVC e l'emissione dell'atto di accertamento determina l'invalidità dell'atto impositivo nel caso in cui l'Ufficio non dimostri le ragioni della particolare urgenza che hanno determinato tale anticipata emissione, che non possono essere ricondotte alla propria inerzia od a negligenza ma a fatti non imputabili al medesimo Ufficio.

## **Sentenza del 13/01/2015 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5**

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - necessità - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000

### **Massima:**

Incombe in ogni caso sull'Amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare un effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.



## Sentenza del 01/07/2015 n. 1420 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio preventivo - necessità

### **Massima:**

L'Ufficio, prima dell'emissione di qualsiasi atto impositivo deve attivare il contraddittorio preventivo, onde consentire al contribuente, puntualmente informato della pretesa tributaria in via di formazione, la concreta possibilità di esporre le proprie ragioni.

## Sentenza del 10/02/2015 n. 299 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 13

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - processo verbale di constatazione - termine dilatorio di sessanta giorni - necessità - sussiste - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000

### **Massima:**

L'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, c. 7 della Legge n. 212/2000, non è limitata alla sola verifica da concludersi con sottoscrizione e consegna del processo verbale di constatazione, ma comprende pure gli atti istruttori condotti nella sede dell'Ufficio tributario, in quanto anche questi vanno conclusi con sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte.

## Sentenza del 03/02/2015 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio preventivo - necessario - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000

### **Massima:**

Il diritto al contraddittorio preventivo costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario e incombe sull'Ufficio tributario o finanziario un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti del contribuente.

## Sentenza del 04/08/2015 n. 1679 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - necessità

### **Massima:**

E' principio generale dell'ordinamento tributario che il contraddittorio debba essere necessariamente instaurato, a prescindere da una norma espressa che lo preveda, a pena di illegittimità dell'atto impositivo.

## Sentenza del 10/04/2015 n. 390 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - verifiche a tavolino - applicabilità - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000  
- art. 24, L. n. 4/1929

### **Massima:**

Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 costituisce attuazione di un principio di garanzia in favore del contribuente e deve ritenersi applicabile non solo alle verifiche "esterne" ma anche alle verifiche "interne", "a tavolino", così come l'art. 24 della Legge n. 4/1929, fonte normativa dell'obbligo di redazione del processo verbale. La violazione delle norme indicate determina la nullità dell'atto di accertamento. La mancanza di una adeguata valutazione circa le osservazioni, integrazioni ed eccezioni formulate dal contribuente sulla scorta della norma statutaria citata comporta, anche in assenza di una espressa previsione di legge, l'illegittimità dell'atto impositivo, sotto il profilo della sufficienza e della motivazione.

## **Sentenza del 29/05/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2**

### **Intitolazione:**

Accertamento - indagini finanziarie - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - onere probatorio - contraddittorio preventivo - necessità

### **Massima:**

L'art. 32 del D.P.R. n. 600/73, stabilendo i dati derivanti dalle indagini finanziarie sono posti alla base delle rettifiche disciplinate dai successivi articoli 38, 39, 40 e 41 vuole semplicemente affermare che i dati e gli elementi tratti in fase preparatoria devono essere successivamente canalizzati all'interno delle specifiche norme che disciplinano gli accertamenti. Conseguentemente, la disposizione, limitata al solo contesto istruttorio, non è idonea a disporre alcuna presunzione legale relativa in favore del fisco, visto che una tale inversione dell'onere probatorio non può che essere presente, semmai, nella specifica disciplina delle diverse tipologie accertative. Ciò premesso, la previsione che il contribuente possa dare delle dimostrazioni non è altro che la rappresentazione della necessità (da intendersi come obbligo) di esperire il contraddittorio preventivo.

## Sentenza del 12/02/2015 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

### **Intitolazione:**

Accertamento - contraddittorio - termine di sessanta giorni - P.V.C. - motivi di urgenza - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - violazione - nullità

### **Massima:**

E' nullo l'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni dalla data di consegna del P.V.C., in assenza dei motivi di particolare e motivata urgenza previsti dalla norma di cui all'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000; motivi che non possono in ogni caso trovare giustificazione nell'approssimarsi del termine decadenziale incombente sull'Amministrazione Finanziaria.

# ACCERTAMENTO

## 4. ISTRUTTORIA

**Sentenza del 10/02/2015 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

Accertamento - indagine penale - interposizione - elusione - onere della prova - incombe sull'Ufficio - art. 37, c. 3, D.P.R. n. 600/73

**Massima:**

Ai fini dell'imputazione al contribuente di redditi la cui titolarità sia apparentemente di altri soggetti, secondo la previsione dell'art. 37, c. 3, D.P.R. n. 600/73, l'onere probatorio, da assolversi anche mediante il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, grava interamente sull'Ufficio impositore, deputato alla dettagliata ricostruzione dell'intero fenomeno elusivo.



## **Sentenza del 08/06/2015 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**IRPEF - Accertamento e controlli - Redditi fondiari.**

### **Massima:**

I redditi fondiari da locazione ad uso non abitativo concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

## Sentenza del 26/06/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### **Intitolazione:**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Imposta sostitutiva - Perizia redatta professionista - Mancata asseverazione e/o giuramento - Affrancamento valori plusvalenti - Esclusione

### **Massima:**

Il valore della perizia redatta ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva si sostituisce a quello di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza ma laddove questa non sia stata asseverata e/o giurata la rivalutazione ai fini fiscali non risulta perfezionata

(Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 riguardante l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di una partecipazione non qualificata pari al 5%. L'ente impositore aveva correttamente invocato il mancato perfezionamento della rivalutazione in quanto la perizia redatta dal professionista non risultava giurata)

## **Sentenza del 29/10/2015 n. 1098 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**Imposte sul reddito - Accertamento e controlli - Evasione ed elusione**

### **Massima:**

Le informazioni relative ad un soggetto, pur se emerse da indagini giudiziarie penali svolte nei confronti di altro contribuente, unite ad altri elementi concordanti, assumono valore di prova a supporto dell'accertamento.

## Sentenza del 10/06/2015 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### **Intitolazione:**

Verifica in azienda - termini - art. 12, c. 5, L. n. 212/2000

### **Massima:**

Non è prevista nell'ordinamento alcuna specifica sanzione di nullità per l'atto impositivo emesso sulla base di una verifica protrattasi oltre il termine massimo stabilito dall'art. 12, c. 5 della Legge n. 212/2000, specificandosi in ogni caso che rilevano esclusivamente i giorni di permanenza effettiva.

## Sentenza del 24/09/2015 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 2

### **Intitolazione:**

Avviso bonario - Cartella di pagamento - Controllo formale.

### **Massima:**

In tema di imposte sui redditi la cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 è nulla poiché tale comunicazione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggior imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene al solo scopo di un controllo meramente cartolare con l'intento di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.

## Sentenza del 09/02/2015 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute - Responsabilità associati - Responsabilità amministratori - Rappresentanza di fatto - Rappresentanza di diritto - Solidarietà - Ente impositore - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue

### **Massima:**

La responsabilità personale e solidale per debiti tributari di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma alla effettiva e concreta attività negoziale svolta per conto della stessa. Tale attività negoziale deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria affinché l'associato possa rispondere personalmente dei debiti tributari dell'associazione. (Nel caso di specie un associato di un'associazione non riconosciuta risultava destinatario di avvisi di accertamento IVA e IRPEG per gli anni 1997/1998 per omessa presentazione delle dichiarazioni dell'associazione. Ciò in virtù del fatto che, in base a formale procura, l'associato sarebbe stato rappresentante della Società e, in quanto tale, sarebbe risultato responsabile in solido con l'ente ex art. 38 C.C. Tuttavia, l'associato non aveva mai svolto attività di contatto con terzi (firma contratti, corsi, etc.) - e comunque ciò non era stato provato dall'Amministrazione - e quindi la rappresentanza formale non accompagnata da attività sostanziale non viene considerata dalla giurisprudenza idonea a far sorgere responsabilità e solidarietà dell'associato.

## Sentenza del 03/09/2015 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### **Intitolazione:**

Accertamento - indagini finanziarie - attività di vendita al dettaglio - versamento corrispettivi - art. 32, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

E' illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un dettagliante a seguito di indagini bancarie, ove l'ente impositore abbia indiscriminatamente ripreso a reddito tutti i versamenti di contante, incluso il valore già complessivamente giustificato, ai fini dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73, dai corrispettivi regolarmente contabilizzati e sottoposti a tassazione, non essendo richiesta dalla norma alcuna analitica correlazione temporale tra la data di incasso e quella di versamento in banca.

## Sentenza del 15/12/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### **Intitolazione:**

Indagini finanziarie - versamenti di contanti - prova contraria - capienza rispetto nei volumi dichiarati - art. 32, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

In materia di indagini finanziarie, la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 non opera nei limiti degli importi spontaneamente dichiarati dal contribuente; devono pertanto ritenersi giustificati, in quanto già sottoposti a tassazione, tutti i versamenti "coperti" dal (maggiore) volume di affari originariamente esposto in dichiarazione.



## Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Prestazioni infermieristiche - Costi sostenuti - Requisito obiettiva determinabilità - Mancato rispetto - Requisito certezza - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ripresa tassazione - Consegue.

**Massima:**

E' legittima la pretesa conseguente alla ripresa a tassazione di costi per prestazioni infermieristiche per le quali non risulti possibile il controllo circa la corretta determinazione degli importi pagati e il contribuente non provi neppure la sussistenza della loro certezza (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2004. L'ente impositore contestava la mancanza di obiettiva determinabilità e certezza di costi sostenuti per prestazioni infermieristiche e la contribuente non assolveva al proprio onere probatorio).

## Sentenza del 05/05/2015 n. 985 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1

Intitolazione:

Accertamento - cessione terreno edificabile - plusvalenza - utilizzo valore ai fini imposta di registro - automatismo - non sussiste - illegittimità -

Massima:

I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare; sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato di un bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di una cessione occorre verificare la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione.

## Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

Accertamento - indagini finanziarie - conti correnti intestati a terzi - riconducibilità - necessità della prova - onere dell'Ufficio - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - art. 51, D.P.R. n. 633/72

### **Massima:**

In tema di indagini finanziarie, se per i conti correnti intestati al contribuente operano le disposizioni di cui agli artt. 32/1 del D.P.R. n. 600/73 e 51/2 del D.P.R. n. 633/72 circa la presunzione legale di ricavi per i versamenti ed i prelevamenti, nel caso in cui una tal presunzione investa i conti correnti intestati a soggetti legati da vincoli familiari al soggetto sottoposto a verifica, corre preciso obbligo per l'Ufficio accertatore di fornire adeguata prova della ritenuta riferibilità di tali versamenti e prelievi al soggetto diverso dall'intestatario.

## Sentenza del 10/02/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

REDDITO D'IMPRESA - Cessione area edificabile - Rivalutazione capitale sociale - Sufficiente motivazione rettifica - Esclusione - Valore cessione area edificabile - Congruità accertamento Ici - Prova contraria rettifica - Conseguenze

### **Massima:**

La rettifica del valore di cessione di un'area edificabile non può basarsi sulla rivalutazione del capitale effettuato da una società di capitale ed in ogni caso è contraddetto dall'accertamento ai fini Ici effettuato dall'ente locale il quale ben conosce i valori del mercato immobiliare della zona (Nel caso di specie l'amministrazione rettifica il valore di cessione di un'area edificabile di una srl effettuata nel 2006 da 1.093.720,00 a 1.474.880,00 euro sulla base della rivalutazione del capitale effettuata nell'anno precedente. Il valore dichiarato è congruo con quello accertato dall'ente locale, del quale non si può non pensare che non abbia conoscenza dei valori del mercato immobiliare della zona)

## Sentenza del 25/06/2015 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

### **Intitolazione:**

IRPEF - ADDIZIONALI - Immobili strumentali - Affitto - Canoni locazione - Tassazione - Mancata percezione - Morosità - Risoluzione contratto - Decorrenza non tassazione - Sussiste

### **Massima:**

Per gli immobili ad uso commerciale, la mancata percezione del canone locativo, per morosità del conduttore, non ne impedisce l'assoggettamento alle imposte sui redditi fintantoché non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione.

(Nel caso specifico l'amministrazione finanziaria ridetermina il reddito dichiarato da un contribuente assoggettando a tassazione gli affitti relativi ad immobili strumentali non dichiarati in quanto non percepiti per morosità del locatario e in relazione ai quali il Tribunale, ex art. 665 c.p.c., aveva ordinato il rilascio degli immobili stessi. La Ctp accoglie, parzialmente, il ricorso.)

## **Sentenza del 01/10/2015 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTE SUI REDDITI - amministratori - compensi - delibera di approvazione - omissione - quantificazione - verbali non trascritti nel libro soci - prova - irrilevanza.**

### **Massima:**

In conformità a quanto stabilito dalla Cassazione con sent. S.U. n. 21933/2008, "con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio". Pertanto, in mancanza di una specifica delibera di approvazione, qualora l'Ufficio presuma la corresponsione di compensi in un determinato ammontare, la loro effettiva quantificazione non può esser provata dal contribuente attraverso l'esibizione di verbali non trascritti nel libro soci e non sottoscritti, trattandosi di documenti privi di data certa.

## Sentenza del 30/09/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - professionista - prelevamenti ingiustificati - reddito - presunzione - Corte Costituzionale - sent. n. 228/2014 - illegittimità

### **Massima:**

E' nullo l'accertamento emesso nei confronti di un professionista se fondato esclusivamente sulla presunzione che i prelevamenti non giustificati costituiscono reddito non dichiarato. Infatti, con la sentenza n. 228 dell'11.06.2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32, c. 1, n. 2), d.p.r. n. 600/73, affermando in particolare che "la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito...".

## **Sentenza del 12/01/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

Accertamento - cessione di azienda - plusvalenza - valore definito dall'acquirente ai fini imposta registro - presunzione non qualificata - insufficienza

### **Massima:**

Ai fini della determinazione della plusvalenza reddituale in capo al cedente, l'automatico utilizzo del valore definito dall'acquirente in sede non contenziosa per l'imposta di registro non costituisce, di per sé soltanto, presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo i due soggetti portatori di divergenti e distinti interessi.



## **Sentenza del 27/03/2015 n. 373 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IREF - Cessione d'azienda - plusvalenza**

### **Massima:**

Spetta al contribuente, in caso di cessione d'azienda, fornire la prova contraria dell'effettivo corrispettivo ricevuto per la cessione dell'azienda rispetto all'importo concordato dall'acquirente con gli uffici fiscali per l'imposta di registro da parte dell'acquirente.

## **Sentenza del 15/05/2015 n. 542 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2**

**Intitolazione:**

Plusvalenze immobiliari - imposte sui redditi - automatismo valore definito ai fini imposta di registro - non sussiste - artt. 67 e 68 TUIR - art. 51, D.P.R. n. 131/96

**Massima:**

Ai fini della determinazione di una plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ciò che deve essere sottoposto a tassazione è esclusivamente un reddito e non già una mera rideterminazione induttiva basata esclusivamente su di un valore, peraltro utilizzato per il recupero di maggiori imposte ai fini del registro in capo all'acquirente. La diversa strutturazione concettuale normativa, calata nei due diversi versanti impositivi fissano differenti criteri di valutazione, donde la preclusione ad assumere il criterio del "valore" per l'accertamento della congruità del "corrispettivo".

## Sentenza del 24/02/2015 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

### **Intitolazione:**

ONERI DEDUCIBILI - Acquisto abitazione principale - Accensione mutuo ipotecario - Deduzione interessi passivi - Assenza residenza anagrafica - Utenze domestiche - Ammontari elevati - Dimostrazione dimora abituale - Spettanza deduzione - Consegue

### **Massima:**

E' sufficiente la dimora abituale anziché la formale residenza anagrafica per la deduzione degli interessi passivi pagati per il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale(Nel caso di specie il contribuente si deduce gli interessi passivi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nonostante non abbia trasferito la residenza anagrafica ma la semplice dimora abituale. Tale trasferimento è provato dalle utenze per elettricità, gas ed acqua, i cui ammontari risultano elevati e non proporzionati ad una casa disabitata)

## Sentenza del 26/06/2015 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### **Intitolazione:**

IMPOSTE DIRETTE - IVA - Costi non inerenti - Prestazioni professionali - Coerenti attività svolta - Congrua - Deducibilità - Ammessa

### **Massima:**

Al fine di valutare l'attendibilità/idoneità della documentazione prodotta dal contribuente al fine di giustificare l'ammissione di costi ritenuti, non inerenti o non sufficientemente determinati o determinabili, in sede di verifica occorre che la norma sia calata nella realtà del singolo con la conseguenza che il fatto che alla professionista, socia accomandante, fosse corrisposto un compenso per le prestazioni rese appare logico e comprensibile considerate le competenze professionali della stessa, biologa, e che quanto corrisposto era in linea con il costo di prestazioni analoghe. (Nel caso di specie a seguito di un Pvc redatto dalla guardia di finanza viene rideterminato il reddito di una società in accomandita semplice, avente ad oggetto lo svolgimento di analisi cliniche, e conseguentemente anche quello dei relativi soci. Alla società è contestata la contabilizzazione di costi non inerenti o non sufficientemente documentati. In modo particolare sono disconosciute alcune prestazioni professionali di una biologa che è anche socia di minoranza della società. La Ctp accoglie il ricorso.)

## Sentenza del 15/10/2015 n. 598 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### **Intitolazione:**

IMPOSTE SUI REDDITI - impresa familiare - accertamento - maggior reddito dell'impresa - ripartizione proporzionale pro quota ai familiari collaboratori - esclusione

### **Massima:**

L'impresa familiare ha natura giuridica di impresa individuale immedesimandosi con la persona fisica del suo titolare ed i familiari dell'imprenditore hanno diritto ad una remunerazione calcolata percentualmente in proporzione all'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore. Conseguentemente, i redditi conseguiti dall'impresa familiare sono tassabili solo in capo all'imprenditore, previa deduzione della quota percentuale imputabile ai collaboratori familiari, non potendosi procedere all'imputazione proporzionale del maggior reddito accertato in capo all'impresa a ciascuno dei familiari che vi collaborano.

# ACCERTAMENTO

## 5. MOTIVAZIONE

**Sentenza del 28/07/2015 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

Accertamento - motivazione per relationem - pvc redatto nei confronti di terzi - mancata riproduzione del contenuto essenziale - illegittimità - art. 7, L. n. 212/2000

**Massima:**

E' illegittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem in riferimento ad un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un soggetto terzo, genericamente richiamato.

## Sentenza del 25/05/2015 n. 1128 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

Accertamento - motivazione per relationem - PVC redatto nei confronti di terzi - obbligo di allegazione - annullabilità

### **Massima:**

In caso di motivazione per relationem con riferimento ad un PVC redatto e notificato esclusivamente nei confronti di terzi, costituisce onere ed obbligo dell'Ufficio allegare il processo verbale all'atto di accertamento o, alternativamente, riportarne il contenuto essenziale, ponendo così il contribuente nelle condizioni di esercitare concretamente il diritto di difesa. Qualora il PVC non venga allegato all'avviso di accertamento impugnato è compito del Giudice tributario valutare l'iter logico e giuridico seguito dall'Ufficio in relazione agli specifici contenuti del PVC riprodotti in atto, verificando che tali elementi, così come indicati, consentano, già di per sé, di comprendere compiutamente le ragioni e gli elementi probatori assunti a fondamento della pretesa tributaria, preclusa la possibilità di integrare la motivazione nel corso del giudizio attraverso successive produzioni documentali.

## Sentenza del 25/09/2015 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

Avviso di accertamento - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000 - art. 42, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

E' illegittimo l'avviso di accertamento che non riporta nella motivazione il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione richiamato, essendo stato precluso al contribuente di prendere cognizione dell'iter fattuale e logico giuridico che ha condotto all'accertamento, con conseguente impossibilità di contestare sia la ricostruzione fattuale della vicenda sia la sua qualificazione giuridica.



## Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Statuto contribuente - Obbligo allegazione atti richiamati - Atti già di integrale conoscenza del contribuente - Obbligo di allegazione - Non sussiste

### **Massima:**

In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause di invalidità chiaramente irragionevoli. (Nel caso di specie, una società di capitali riceveva una Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca connessa a debiti erariali oggetto di riscossione coattiva. Avverso tale atto, il ricorrente presentava ricorso in Ctp, tra l'altro, per i seguenti motivi: violazione dell'obbligo di allegazione degli atti - nel caso di specie cartelle di pagamento - di all'art 7 dello Statuto del contribuente. Tuttavia, i giudici di prime cure respingevano il ricorso evidenziando che l'obbligo di allegazione - e quindi la validità della motivazione per relationem - sussiste solo con riferimento agli atti per i quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni).

ACCERTAMENTO  
6. OPERAZIONI INESISTENTI ED ABUSO DEL  
DIRITTO

**Sentenza del 10/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

*Abuso del diritto - Cessione d'azienda.*

**Massima:**

Costituisce operazione elusiva, finalizzata all'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, la stipula di un atto notarile di conferimento di azienda in una società e di altro atto, stipulato nella medesima data, di cessione da parte dei conferenti delle partecipazioni ricevute, mirando nella realtà l'operazione a occultare una cessione di azienda. E' legittimo, pertanto, l'atto impositivo con cui l'Ufficio, in applicazione dell'art. 20 del t.u. n. 131/1986, assoggetta ad imposta proporzionale di registro la cessione di azienda realmente voluta e realizzata dai contraenti con i due atti notarili collegati.

## **Sentenza del 09/01/2015 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Frode carosello - Concessionario auto italiano - Presunta cessione intracomunitaria - Auto cedute - Immediata immatricolazione Italia - Ente impositore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Non imponibilità Iva - Esclusione - Legittimità pretesa - Consegu

### **Massima:**

E' dovuta l'IVA nel caso di frode carosello, quando sia provata dall'ente impositore la mancata cessione intracomunitaria delle auto a motivo della loro successiva immediata immatricolazione in Italia

## **Sentenza del 27/10/2015 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Abuso del diritto - Fatturazione - Nota di credito senza applicazione Iva**

### **Massima:**

Dall'approfondito esame del procedimento contabile seguito dalle società, emerge con tutta evidenza che l'operazione ha avuto lo scopo di produrre nelle rispettive dichiarazioni Iva i seguenti risultati: per la società acquirente Iva a debito da utilizzare in compensazione del proprio credito e per la società cessionaria Iva a credito utilizzata per ridurre il proprio debito annuale che avrebbe dovuto essere versato all'Erario.

## Sentenza del 15/01/2015 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7

### **Intitolazione:**

**IVA - Accertamento e controlli - Operazioni inesistenti.**

### **Massima:**

Non è detraibile l'IVA relativa ad operazioni inesistenti quando l'Ufficio abbia dimostrato la connivenza tra le parti con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ed il contribuente non può invocare il principio di buona fede quando non abbia effettuato alcun controllo sui propri fornitori, nè dimostrato di aver applicato le stesse condizioni commerciali a fornitori terzi.

## Sentenza del 01/10/2015 n. 2031 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 13

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - imposte dirette ed IVA - frodi carosello - fornitore - soggetto interposto - cessionario - consapevolezza della frode - Amministrazione e contribuente - onere della prova - ripartizione

### **Massima:**

In caso di "frode carosello" spetta all'Amministrazione finanziaria provare che l'operazione contestata non è stata effettuata dal soggetto che ha emesso le fatture supposte fittizie dimostrando che tale soggetto era una "cartiera"; al contribuente incombe invece l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, dimostrazione che non potrà consistere nella esibizione delle fatture né nella dimostrazione della regolarità delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati trattandosi di circostanze normalmente precostituite al fine di far apparire reale una operazione fittizia (nella specie, la c.t.p. ha riscontrato che il fornitore - soggetto interposto - non disponeva di una sede operativa, né di personale e mezzi, non aveva un magazzino, i pagamenti transitavano su un conto presso una banca austriaca, vendeva la propria merce a prezzi inferiori a quelli praticati tra la casa madre e le concessionarie locali: sulla base di tali elementi la c.t.p. ha ritenuto che il cessionario oggetto di accertamento fosse consapevole della frode perpetrata dal suo fornitore).

## **Sentenza del 11/06/2015 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**RICORSO - Avviso di accertamento - Operazioni inesistenti - Ricorso - Generico - Privo di motivazioni - Sussiste - Illegittimo - Consegue**

### **Massima:**

E' inammissibile il ricorso assolutamente generico e privo di motivazioni che non mette in luce le osservazioni di diritto o di fatto che si intendono opporre all'operato dell'ufficio in quanto non consente alla commissione giudicante di ponderare le motivazioni delle parti in causa. (Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ridetermina, sulla base di un Pvc della guardia di finanza, il reddito di un geometra e l'IVA detratta ritenendo che alcuni costi contabilizzati si riferissero a operazioni inesistenti. Il professionista si oppone sostenendo l'infondatezza dell'intero assunto. In via principale l'agenzia delle entrate ritiene che il ricorso, per assenza dei motivi dello stesso, non possa essere ammesso. La Ctp dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.)

## **Sentenza del 24/02/2015 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Percezione fondi comunitari - Utilizzo fatture oggettivamente inesistenti - Mancata ultimazione lavori - Costo lavoro agricolo orario esorbitante - Mancata indicazione fornitura materiali - Prova inesistenza operazione - Consegu

### **Massima:**

E' provato l'uso di fatture fittizie per lavori mai effettuati se gli stessi non sono stati terminati in assenza di personale dipendente, il costo per ora lavorata risulta esorbitante in relazione a quanto previsto in agricoltura, e non vengono fornite notizie relativamente alla fornitura dei materiali(Nel caso di specie il contribuente subisce una verifica fiscale per i controllo dei fondi della comunità europea per lavori mai eseguiti seppure regolarmente fatturati. Tali lavori non sono stati terminati in assenza di personale dipendente, il costo per ora lavorata risulta esorbitante in relazione a quanto previsto in agricoltura, e non ha fornito notizie relativamente alla fornitura dei materiali)



# ACCERTAMENTO

## 7. RADDOPPIO DEI TERMINI

**Sentenza del 13/04/2015 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**SANZIONI - Notizia di reato - Proroga del termine**

**Massima:**

Si configura l'ipotesi di decadenza del potere di accertamento In caso di importazioni riconducibili a fatti penalmente perseguibili, la possibilità di formulare tale ipotesi oltre i tre anni dall'importazione, dilaterrebbe ingiustificatamente sine die la perseguibilità del contribuente, non potendosi ritenere che il fatto che si tratta di risorse comunitarie da recuperare possa di per sé consentire il superamento del dettato normativo.(Nel caso di specie la Dogana aveva appurato che le importazioni costituivano un fatto potenzialmente perseguibile in sede penale solo a seguito dell'indagine Olaf e quindi oltre il termine triennale di prescrizione. La Commissione, pertanto, in aderenza con i principi di certezza del diritto ha individuato l'evento al quale debba essere ricollegato l'effetto della proroga nel primo atto della PA con il quale venga formulata una ipotesi suscettibile di configurare, anche astrattamente, un fatto illecito penalmente rilevante (notitia criminis) idoneo ad incidere sul presupposto dell'imposta e che si verifichi all'interno dell'arco temporale del triennio).

## Sentenza del 26/01/2015 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1

### Intitolazione:

Accertamento - raddoppio dei termini - notizia di reato - art. 331 c.p.p. - D..Lgs. n. 74/2000

### Massima:

Ai fini dell'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, spetta al giudice tributario il compito di operare una ricognizione postuma sull' effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'invio della notizia di reato, con ampio potere discrezionale nella valutazione, ora per allora, delle prove e delle presunzioni utilizzate.

## **Sentenza del 24/07/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10**

### **Intitolazione:**

Accertamento - IRES - denuncia penale - raddoppio dei termini - art. 43, DPR n. 600/73 - artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 74/2000 - non punibilità a titolo di concorso

### **Massima:**

In caso di non punibilità a titolo di concorso nel reato indicato all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, la comunicazione della notizia di un reato, di fatto, inesistente, va considerata come meramente strumentale, al solo fine di configurare l'esistenza delle condizioni per usufruire, da parte dell'Amministrazione, del raddoppio dei termini per l'emissione dell'accertamento; con la conseguenza che l'atto impositivo, emesso oltre il termine ordinario, deve ritenersi illegittimo per intervenuta decadenza.

## Sentenza del 12/10/2015 n. 1093 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - raddoppio dei termini - denuncia penale - trasmissione anteriormente allo spirare dei termini di decadenza - necessità - produzione in giudizio - necessità

### **Massima:**

L'Agenzia delle Entrate può usufruire del raddoppio dei termini decadenziali per la notifica dell'accertamento se prova, già in sede di accertamento, l'esistenza di un fatto che comporta l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p..A tale riguardo, affinché l'accertamento sia valido, da un lato, la denuncia penale deve esser stata trasmessa prima della scadenza dell'ordinario termine di decadenza, e dall'altro, la denuncia deve esser prodotta in giudizio per consentire al giudice tributario di valutare la sussistenza dei presupposti che hanno consentito all'Ufficio di beneficiare del raddoppio dei termini.

# ACCERTAMENTO

## 8. RESIDENZA FISCALE

**Sentenza del 27/05/2015 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Cittadino italiano - Continuativa residenza estera - Cittadinanza estera - Successiva acquisizione - Immobili proprietà Italia - Obblighi fiscali - Puntuale assolvimento - Rapporto stabile lavoro estero - Ente impositore - Apertura ufficio partita IVA - Non rileva - Coniuge residente Italia - Separazione di fatto - Non rileva - Presunzione relativa - Residenza Italia - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue

**Massima:**

E' illegittimo, per mancato avveramento della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un cittadino italiano che pur avendo acquisito, a seguito di continuativa residenza, la cittadinanza estera ed ha puntualmente assolto i propri obblighi fiscali in Italia unicamente per gli immobili di sua proprietà, non rilevando ai fini impositivi l'apertura d'ufficio della partita IVA effettuata dall'ente impositore e neppure la separazione di fatto con il coniuge residente in Italia (Nel caso di specie il contribuente, compositore musicale, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006, di un avviso di accertamento. L'ente impositore, che poneva la presunzione relativa di residenza in Italia, non aveva considerato che costui aveva acquisito la cittadinanza straniera e risiedeva stabilmente presso uno stato estero pur assolvendo i propri obblighi fiscali in Italia per gli immobili di sua proprietà. Non rilevavano neppure la sua condizione di separato di fatto con il coniuge residente in Italia e l'apertura d'ufficio della partita IVA effettuata dall'ente impositore).

## Sentenza del 15/06/2015 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7

### **Intitolazione:**

IRPEF - cittadini italiani residenti all'estero - paesi a fiscalità privilegiata - presunzione legale relativa - art. 2, D.P.R. n. 917/86

### **Massima:**

Ai fini del riconoscimento della residenza estera, la prevalenza è data al luogo in cui viene esercitata abitualmente la gestione degli interessi vitali, in modo riconoscibile, del soggetto con rilevanza della sede principale dell'attività; le relazioni familiari e affettive non assumono rilevanza ai fini probatori, avendo valore solo unitamente ad ulteriori più oggettivi criteri.

## Sentenza del 24/03/2015 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

Accertamento - residenza - iscrizione anagrafica popolazione residente - presunzione assoluta

### **Massima:**

In presenza di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, è superflua ogni ulteriore indagine finalizzata all'accertamento della residenza del contribuente in un altro Stato, rappresentando l'iscrizione medesima un dato oggettivo, costitutivo di una presunzione iuris et de iure.

## Sentenza del 23/04/2015 n. 454 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 3

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRPEF - L.20/92 Convenzione Italia Francia sulla doppia imposizione - Residenza fiscale - Art. 18 Pensioni - Art. 4 comma 2° lett. a) e c).

Massima:

**Anche nel caso di reddito da pensione, ai fine della determinazione della residenza fiscale del contribuente, occorre prendere come riferimento l'art. 4 della Convenzione Italia Francia per evitare le doppie imposizioni dove al comma 2 stabilisce che quando una persona fisica è residente in entrambi gli stati se dispone di un'abitazione in entrambi gli stati, si considera residente nello stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette; se soggiorna abitualmente in entrambi gli stati è considerata residente nello stato del quale ha la nazionalità. (Nel caso di specie lo stato italiano pretendeva di tassare in capo al contribuente, la cui nazionalità era francese e il suo centro di interessi vitali nel medesimo paese, il reddito da pensione dallo stesso percepito in Francia perché lo stesso risiedeva in equal misura di tempo tra l'Italia e la Francia)**



## ACCERTAMENTO 9. SCUDO FISCALE

**Sentenza del 08/01/2015 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

*Imposte sul reddito - Scudo fiscale.*

**Massima:**

Gli effetti preclusivi delle operazioni di emersione di somme detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale") possono essere opposti dal contribuente sottoposto ad accertamento sintetico anche oltre i trenta giorni dalla notifica del questionario previsti dalla circolare interpretativa della disciplina sullo "scudo fiscale", che non pone alcun termine per la suddetta opponibilità.

## **Sentenza del 27/07/2015 n. 1627 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1**

### **Intitolazione:**

Redditometro - prova contraria - scudo fiscale - art. 38, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

La contestazione dell'accertamento redditometrico mediante la prova dell'esistenza di somme scudate esime il contribuente dalla dimostrazione dell'analitica e perfetta corrispondenza tra gli imponibili accertati e le attività rimpatriate, essendo sufficiente una connessione, anche solo in astratto, tra le due grandezze.

# ACCERTAMENTO

## 10. SOTTOSCRIZIONE ATTI

**Sentenza del 09/07/2015 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Validità avviso di accertamento - Funzionario senza concorso.**

**Massima:**

Spetta al titolare dell'ufficio, quale organo deputato a svolgere le funzioni fondamentali (ovvero a un impiegato della carriera direttiva da lui stesso delegato), il compito di firmare gli avvisi, mediante i quali sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti. Questo avviene, dunque, a prescindere dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto, la cui appartenenza produce effetti solo nell'ambito del rapporto di servizio con l'amministrazione proponente.

## Sentenza del 30/09/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 3

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - sottoscrizione - funzionario delegato - contenuto della delega - imponibile accertato superiore all'ammontare per cui è stata conferita la delega - invalidità - sussiste

### **Massima:**

In tema di imposte sui redditi e di IVA, gli accertamenti sono nulli tutte le volte in cui non risultano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Conseguentemente, nel caso in cui il Direttore Provinciale abbia delegato solo la sottoscrizione degli atti impositivi nei quali sia accertato un imponibile inferiore ad euro 70.000, sono nulli gli atti impositivi recanti un imponibile accertato superiore a tale cifra se sottoscritti da un funzionario e non dallo stesso Direttore Provinciale.

## Sentenza del 01/10/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - sottoscrizione - funzionario delegato - produzione della delega in giudizio - necessità - esclusione

### **Massima:**

Il principio affermato da Cass., sent. n. 6691/2014, con specifico riguardo alla legittimità della sottoscrizione dell'appello da parte del funzionario dell'Ufficio anche in assenza di specifica delega ("il art. e art. , riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze"), deve essere esteso anche alla sottoscrizione degli atti impositivi. Conseguentemente, deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell'accertamento da parte del funzionario preposto al competente reparto anche nel caso in cui in giudizio non sia esibita una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata (dal contribuente) la non appartenenza del funzionario sottoscrittore all'Ufficio.

## CATASTO

### **Sentenza del 28/04/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

#### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Catasto - Illegittimità dell'accertamento - Assenza di contraddittorio**

#### **Massima:**

Considerato che la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tutela il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo nei suoi interessi si assume che anche la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata, mediante le promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase "precontenziosa" e "endoprocedimentale" al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili con la precisazione che il vizio di omesso contraddittorio rileva quando il contribuente segnale che gli è stato precluso lo svolgimento di difese non pretestuose che avrebbero potuto modificare, ex ante, il quadro da tenere presente per provvedere.

## Sentenza del 18/06/2015 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### **Intitolazione:**

CATASTO - Luoghi culto - Mancata rilevanza reddituale - Non rileva - Ente impositore - Rendita catastale - Facoltà revisione - Sussiste

### **Massima:**

Con riferimento ai luoghi di culto, ancorché possa rilevare in capo ai soggetti proprietari l'irrilevanza reddituale, l'ente impositore ha facoltà di revisionare la rendita catastale (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento che rettificava la rendita catastale originariamente attribuita nel 2011. L'ente impositore aveva correttamente notificato l'avviso di accertamento in quanto, ancorché l'edificio oggetto di revisione catastale fosse adibito a luogo di culto e come tale non produttivo di reddito, non poteva farsi derivare il fatto che la rendita fosse pari a zero).

## Sentenza del 14/10/2015 n. 2066 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO CATASTALE - riclassamento - abitazione di tipo signorile ("A/1") - caratteristiche - caso di specie

### **Massima:**

Pur essendo collocato al secondo ed ultimo piano di uno stabile situato in una zona di pregio ed avente una facciata in stile "liberty", tuttavia la superficie lorda di mq 124, l'assenza di ascensore, di cortili e di terrazzi agibili, nonché di cantine e di garage pertinenziali, sono elementi che non giustificano la rettifica del classamento operata dall'Ufficio e la qualificazione dell'immobile come "abitazione di tipo signorile (rendendo illegittima la modifica della categoria catastale da "A/2 - classe 7" a cat. "A/1 - classe 3").



## Sentenza del 20/10/2015 n. 2147 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO CATASTALE - rendita proposta - DOCFA - rettifica - esperimento di preventivo contraddittorio - Necessità - atto di accertamento - invalidità

### **Massima:**

La rettifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA è invalida se è non preceduta dal contraddittorio con il contribuente. Infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sent. S.U. n. 19667/2014 (ed in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea), costituisce principio generale dell'ordinamento tributario quello secondo cui il contraddittorio debba essere necessariamente instaurato a pena di illegittimità dell'atto impositivo, ed a prescindere da una norma espressa che lo preveda, in tutti i casi in cui nei confronti del contribuente venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

## Sentenza del 23/06/2015 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

### **Intitolazione:**

RENDITA CATASTALE - Accatastamento seguito variazione - Rettifica rendita - Modifica categoria  
- Modifica consistenza - Autotutela - Revisione rendita - Spetta - Revisione categoria - Non spetta  
- Consegue

### **Massima:**

Va respinto il ricorso che ha già trovato parziale accoglimento in sede di autotutela relativamente alla consistenza con conseguente revisione della rendita catastale anche in considerazione del fatto che le doglianze della ricorrente, relativamente alle caratteristiche dell'immobile, non possono trovare fondamento. (Nel caso di specie una contribuente ricorre contro il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria a seguito di un accatastamento in variazione ridetermina categoria catastale e consistenza dell'immobile e conseguentemente anche la relativa rendita catastale rispetto a quella proposta dal geometra che ha seguito la pratica. La ricorrente fa presente di aver solo provveduto alla posa di una veranda di protezione dagli agenti atmosferici. In sede di autotutela l'ufficio rivede la consistenza ma non la categoria catastale. La Ctp respinge il ricorso.)

## **Sentenza del 02/10/2015 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO CATASTALE - riclassamento - motivazione - necessità - esclusivo riferimento a disposizioni normative - insufficienza**

### **Massima:**

In conformità a quanto affermato da Cass., sent. n. 23247/2014, è illegittimo il riclassamento catastale operato dall'Ufficio che non indichi gli elementi necessari per giustificare le ragioni della variazione limitandosi invece a generici riferimenti normativi.

## CONDONO

**Sentenza del 25/08/2015 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

Condono- carichi di ruolo pregressi - omesso pagamento II rata - Perfezionamento del condono: non sussiste.

**Massima:**

La sanatoria relativa ai carichi di ruolo pregressi (c.d. condono "clementiale") si perfeziona con il puntuale integrale pagamento degli importo dovuti (fattispecie in cui il versamento della seconda rata, pari al 20% del dovuto, è stato effettuato a oltre 10 anni di istanza dalla scadenza del termine previsto).

## Sentenza del 25/11/2015 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### **Intitolazione:**

Definizione liti fiscali pendenti - condizioni di accesso - art. 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

### **Massima:**

Secondo l'art. 39, comma 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'unica condizione ai fini dell'accesso alla definizione della lite è costituita dall'esistenza di un procedimento tributario pendente alla data del 1° maggio 2011, essendo irrilevante che il giudicato si sia formato anche in epoca antecedente rispetto alla data di entrata in vigore del citato decreto, coincidente con il 6 luglio 2011.

## **Sentenza del 09/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Condono tributario - Natura clemenziale - Rileva - Prima rata - Puntuale versamento - Seconda rata - Omesso versamento - Legittimità decadenza definizione - Conseque

### **Massima:**

Nel caso di condono tributario avente natura clemenziale il mancato puntuale versamento della seconda rata determina la legittima decadenza della definizione

# CONTENZIOSO

## 1. CONTRIBUTO UNIFICATO

**Sentenza del 09/04/2015 n. 719 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

**Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Contributo unificato - Domanda riconvenzionale.

**Massima:**

Essendo il contributo unificato una partecipazione alle spese di giustizia è dovuto per ogni azione autonomamente esercitabile ed agisce separatamente tra la pretesa dell'attore e quella del convenuto ed è infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 14. c.3 DPR 115/2002.

## Sentenza del 25/09/2015 n. 1957 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

**Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Contributo unificato.**

**Massima:**

Anche le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato considerato che nel nostro ordinamento vige il principio di tassatività per cui esenzioni ed agevolazioni devono essere espressamente previste e la Tabella all. B DPR 642/72 esclude che l'esenzione possa essere estesa agli atti giurisdizionali (cfr. Corte Costituzionale ord. 164/10 e Cassazione sent. 21522/13).



## Sentenza del 05/10/2015 n. 2037 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Contributo unificato - Calcolo applicato.

### **Massima:**

Il contributo unificato è dovuto sui singoli atti e non sull'intero procedimento né può essere subordinata alla decisione del contribuente di impugnare gli atti singolarmente o cumulativamente, come previsto dal Legislatore con L. 147/2013.

## Sentenza del 11/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### **Intitolazione:**

Contenzioso - Contributo unificato - Violazione diritto difesa - Non sussiste.

### **Massima:**

Non è violato il diritto alla difesa dalla richiesta di esazione del contributo unificato dal momento che la Commissione Tributaria, in caso di mancato versamento, si pronuncia comunque sul ricorso garantendo il "servizio giustizia", attivando, però, la necessaria regolarizzazione sul piano fiscale.

## **Sentenza del 23/04/2015 n. 452 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

Contenzioso - Contributo unificato - Indipendenza ed imparzialità del giudice tributario - Non sussiste - Sanzioni - Dovute.

### **Massima:**

Il fatto che sia l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria adita a svolgere il ruolo di esattore del contributo unificato non incide sull'indipendenza ed imparzialità del giudice tributario il cui organo di autogoverno è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e non può esser fatto riferimento alla sentenza CEDU del 28/04/2009 (caso Savino c/Italia). Le sanzioni conseguono direttamente il mancato pagamento degli importi dovuti e sono perciò applicabili.

# CONTENZIOSO

## 2. VARIE

**Sentenza del 11/06/2015 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1**

**Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Spese di soccombenza - Parte vittoriosa**

**Massima:**

Per il principio di soccombenza la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali. (Nel caso di specie le spese di soccombenza erano state poste a carico del contribuente vittorioso sul presupposto che la controversia era stata originata da sua manchevolezza).

## Sentenza del 24/09/2015 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO -Istanza in autotutela - Diniego declassamento immobile - Inammissibilità del ricorso.

### **Massima:**

Se l'istanza non è riferita ad un atto di classamento nei cui confronti poter potenzialmente operare in autotutela, bensì avverso il classamento consolidato, non è possibile procedere a variazione in autotutela, ma solo esperendo la procedura ad hoc prevista dall'art. 38 DPR 917/86; pertanto, nella determinazione dell'Ufficio che comunica di non riscontrare le condizioni per avviare una procedura, non sono ravvisabili elementi di illegittimità del diniego, ma solo l'esercizio corretto della potestà amministrativa la cui formalizzazione in un atto non può costituire oggetto di ricorso.

## Sentenza del 23/10/2015 n. 1056 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Ricorso - persona giuridica - Mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante - Sua sottoscrizione illeggibile - Inammissibilità del ricorso.

### **Massima:**

E' inammissibile il ricorso presentato da una persona giuridica se non sono state indicate, né nel frontespizio del ricorso né nella relativa procura alle liti, le generalità del suo legale rappresentante, specie se tale individuazione è comunque resa impossibile dalla illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla procura. Inoltre, essendo tale vizio autonomo rispetto all'eventuale vizio che può affliggere il conferimento della procura, esso non è sanato da una nuova procura rilasciata per il giudizio di appello anche in ratifica a quella già conferita per il giudizio di primo grado.

## Sentenza del 05/02/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Società cessata - Legittimazione processuale - Esclusione - Pregressa instaurazione giudizio - Evento interruttivo - Sussiste - Mancata constatazione - Rileva - Riassunzione soci - Mancata effettuazione - Appello proposto - Inammissibilità ricorso - Consegue

### **Massima:**

E' inammissibile l'appello proposto dalla società cessata in quanto, essendo essa ancora "in vita" al momento dell'instaurazione del giudizio, la successiva cancellazione ha determinato un evento interruttivo e pertanto la sua mancata constatazione e/o la successiva riassunzione del giudizio da parte dei soci determinano l'inammissibilità del ricorso di secondo grado

## Sentenza del 29/09/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Litisconsorzio necessario - Obbligo di integrazione contraddittorio - Deroga**

### **Massima:**

Se nella fattispecie vi è stata la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto sia dell'atto impositivo notificato alle altre parti che delle difese processuali svolte dalle stesse, la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità non può essere pronunciata perché porterebbe unicamente alla celebrazione di un simultaneo processo puramente formale ma che nella sostanza determina un inutile dispendio di energie processuali.



## Sentenza del 03/06/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Questioni non riproposte in appello - Contumacia - Art. 346 c.p.c. - Art. 5 D.Lgs. 546/92

### **Massima:**

L'art. 346 c.p.c. è stato riproposto, nel processo tributario, dall'art. 5 del D.Lgs. 546/92 in base al quale le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso e di impugnazione.

## Sentenza del 27/01/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Accertamento - redditometro - coefficienti prova contraria - art. 38, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva, che il Legislatore ha connesso allo loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria che il contribuente offra in ordine allo loro idoneità in merito alla dimostrazione di maggiore capacità contributiva. Va quindi esclusivamente verificato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente medesimo.

## **Sentenza del 16/02/2015 n. 168 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Presentazione reclamo - Provvedimento rigetto reclamo - Decorrenza termine deposito reclamo - Mancato rispetto termine trenta giorni - Inammissibilità ricorso - Consegu**

### **Massima:**

In caso di presentazione di reclamo lo stesso deve essere a pena di decadenza depositato presso la segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione (Nel caso di specie il contribuente presenta reclamo, rigettato dall'amministrazione con provvedimento ricevuto in data 11 marzo 2014, e si costituisce in data 11 aprile 2014 anziché entro il termine decadenziale del 10 aprile 2014)

## Sentenza del 29/05/2015 n. 636 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Iscrizione ipoteca - Procedura cautelare - Vizi propri - Difetto di notifica - Mancata conoscenza - Prova non fornita - Mancato contenuto plico - Prova non fornita - Conseguenze - Ricorso - Inammissibile

### **Massima:**

Contro l'iscrizione di ipoteca è possibile eccepire in sede contenziosa la nullità dell'atto solo per vizi propri in virtù del principio dell'autonomia dei provvedimenti impugnabili sicché ogni censura inerente la legittimità del titolo su cui si basa l'iscrizione ipotecaria deve essere sollevata ricorrendo esclusivamente contro gli atti presupposto inoltre, nel momento in cui il contribuente contesta la regolarità della notifica della cartella di pagamento avvenuta con raccomandata avrebbe dovuto dimostrare di non aver avuto conoscenza del plico senza sua colpa o che il plico non conteneva la cartella esattoriale notificatagli in quel modo e lo stesso dicasi se contesta la notifica della cartella di pagamento tramite messo. (Nel caso di specie un contribuente ricorre contro il preavviso di iscrizione di ipoteca con il quale lo si invita a corrispondere quanto dovuto pena l'avvio, nei suoi confronti, della procedura cautelare di iscrizione di ipoteca immobiliare. Il contribuente contesta sia l'esistenza che la notifica degli atti prodromici. La Ctp respinge il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del processo.)

## Sentenza del 14/04/2015 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

### **Intitolazione:**

CONTENZIOSO - Notificazione - Cartella di pagamento - Notificazione diretta con raccomandata con avviso di ricevimento - Ammessa - Intervento Ufficiale giudiziario - Non necessario - Relata di notifica - Non necessaria - Notifica via PEC - Ammessa - Intervento Ufficiale giudiziario - Non necessario - Relata di notifica - Non necessaria - Perfezionamento notificazione - Sussiste

### **Massima:**

E' legittima la notifica diretta della cartella di pagamento mediamente raccomandata con avviso di ricevimento, così come mediante PEC senza intervento dell'Ufficiale giudiziario; in tal caso non c'è alcuna necessità di procedere alla redazione della relata di notifica e quest'ultima si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario.

(Nel caso di specie, una società di capitali veniva notificato un avviso di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione per l'anno di imposta 2006. Il contribuente ricorreva avverso tale avviso in Ctp eccependo tra l'altro, la nullità della notifica, perché effettuata via PEC senza Ufficiale giudiziario e senza relata di notifica. I giudici di prime cure, respingendo il ricorso, evidenziano che per giurisprudenza consolidata della Cassazione, le cartelle possono essere notificate direttamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento senza alcun intervento dell'Ufficiale giudiziario che rediga la relata di notifica. Nel caso di specie, lo stesso, legislatore ha ammesso la notificazione della cartella a mezzo PEC senza intervento dell'Ufficiale giudiziario.)

## DOGANE

**Sentenza del 14/07/2015 n. 847 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Rettifica basata Internet - Verifiche a campione**

**Massima:**

Le verifiche svolte a campione sulle merci importate hanno un valore probatorio che supera ampiamente l'esame documentale, svolto a posteriori, basato su informazioni tratte da Internet. (Nel caso di specie la questione verteva sulla possibilità o meno per l'Ufficio di basare la propria pretesa impositiva su verifiche, relative alla classe merceologica, nella quale inserire i prodotti, svolte su Internet senza tenere in debito conto la valenza probatoria dei controlli a campione che erano stati comunque eseguiti).

## Sentenza del 26/02/2015 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### **Intitolazione:**

SANZIONI - IVA - importazione - deposito fiscale - irregolare utilizzo - debenza dell'imposta - assolvimento con il meccanismo del reverse charge - Corte di Giustizia, sent. 17.07.2014, causa C-272/13 - tardivo versamento - sanzione - natura - violazione formale - sanzione applicabile - art. 13 d.lgs. n. 471/97 - esclusione - mancanza di proporzione - art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97 - applicabilità.

### **Massima:**

In base al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sent. 17.07.2014, causa C-272/13 - "Equoland", nel caso di irregolare utilizzo di un deposito IVA (nel quale la merce è entrata solo "virtualmente" per effetto dell'annotazione nel registro di magazzino, ma non anche "fisicamente") uno Stato membro non può pretendere il pagamento del tributo all'importazione se il contribuente ha comunque proceduto al suo successivo versamento attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. Da tale pronuncia discende quindi che, da un punto di vista sanzionatorio, il versamento dell'IVA attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, pur rappresentando un tardivo pagamento, non determina comunque alcun pregiudizio in capo all'Erario integrando una violazione di tipo "formale", la quale potrà esser sanzionata con la sanzione del 3% prevista dall'art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97 (prevista per le ipotesi di violazioni commesse nell'ambito del reverse charge) e non con la sanzione prevista dall'art. 13, d.lgs. n. 471/97, per le ipotesi di ritardato versamento, essendo quest'ultima sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa in tale ipotesi.

# IMPOSTE DIRETTE

## 1.IRPEF

**Sentenza del 20/05/2015 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**DINIEGO RIMBORSO - Irpef - Convenzione Italia Giappone - Doppia imposizione**

**Massima:**

Sull'applicabilità della Convenzione Italia Giappone è dirimente l'orientamento della Suprema Corte che ripetutamente, in caso di differenza tra le ritenute versate e quelle realmente dovute sull'ammontare dei dividendi aziendali, ha ritenuto l'applicabilità della Convenzione sul divieto di doppia imposizione siglata, appunto, tra l'Italia ed il Giappone.



## Sentenza del 28/05/2015 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### **Intitolazione:**

Detrazioni d'imposta - Termini per rettifica - Art. 41 bis D.P.R. 600/73 - Art. 36 bis D.P.R. 600/73

### **Massima:**

L'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 pur non escludendo la possibilità per l'Ufficio di procedere alla rettifica del reddito ai sensi dell'art. 36 bis e ter implica che ciò avvenga nel rispetto del termine previsto da quest'ultima norma.

## Sentenza del 12/05/2015 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Redditi da locazione - Detrazione per redditi fondiari - Installazione antenne per cellulari

### **Massima:**

Se la parte preminente del rapporto in essere è considerata come locazione di immobile accatastato come cantina è applicabile la detrazione del 15% dovendosi trattare come reddito fondiario e non come reddito diversi. (Nel caso si specie la discussione verteva su come tassare i redditi derivanti e/o percepiti (canoni) sulla base di un contratto di locazione avente ad oggetto la cessione del lastrico solare per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare).

## **Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 7**

### **Intitolazione:**

**DINIEGO RIMBORSO - Termine decadenziale - Versamento incentivo all'esodo - Art. 38 D.P.R.**

### **Massima:**

La questione giuridica relativa all'individuazione del giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso, successivamente al versamento del tributo, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato la disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario, è stata oggetto di contrastanti sentenze della Corte di Cassazione, per cui la stessa è stata sottoposta alle Sezioni Unite le quali hanno stabilito nel senso della decorrenza del termine comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito.

## Sentenza del 19/06/2015 n. 1338 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5

### **Intitolazione:**

Accertamento - IRPEF - reddito dei fabbricati - mancata percezione canoni - sfratto esecutivo - capacità contributiva - art. 53, Cost.

### **Massima:**

Il carico fiscale deve essere ragguagliato alla capacità contributiva e cioè all'effettiva ricchezza a disposizione del contribuente; non è quindi consentito tassare quelle ricchezze che siano state erroneamente indicate in una denuncia (canoni locativi non percepiti in presenza di sfratto esecutivo), ma che non siano in realtà possedute dal soggetto passivo dell'imposta.

## Sentenza del 24/09/2015 n. 1951 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### **Intitolazione:**

IMPOSTE SUI REDDITI - Imposta sostitutiva ex art. 5 l. 28 dicembre 2001 n. 448 - Rivalutazione partecipazioni - versamento - Morte del titolare delle stesse - Impossibilità giuridica di utilizzare tale imposta sostitutiva da parte degli eredi - Rimborso - Non spetta.

### **Massima:**

In tema di imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni, gli eredi non possono domandare a rimborso l'imposta versata dal de cuius sul presupposto che, proprio a causa del decesso, sia venuta meno la causa del pagamento dell'imposta non potendo il de cuius più usufruire del beneficio fiscale futuro prenotato con il versamento della prima rata d'imposta e di cui avrebbe goduto solo al momento della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni rivalutate. Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sez. trib.) nella sentenza 2/4/2015, n. 6688, "l'evento della morte del dante causa non priva di causa giuridica il pagamento dell'imposta a suo tempo effettuato e che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter dato, né appare ravvisabile nel pagamento stesso alcun errore od omissione del contribuente. In mancanza di vizi della volontà del contribuente risulta indifferente ed irrilevante ogni vicenda successiva al pagamento dell'imposta e non meritevole di accoglimento l'istanza volta ad ottenere la restituzione di somme volontariamente pagate dal contribuente in base a calcoli o previsioni scovre da vizi ed errori" (Nella specie, condividendo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, la C.T.P. ha dichiarato la legittimità del diniego di rimborso emesso dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata dagli eredi per la restituzione della prima rata dell'imposta sostitutiva versata dal de cuius e deceduto prima di poter cedere le partecipazioni oggetto di rivalutazione).

## Sentenza del 23/06/2015 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1

### **Intitolazione:**

IRPEF - Cessione di terreni lottizzati - Convenzione di lottizzazione entro i cinque anni dall'acquisto - Plusvalenza - Sussiste - Determinazione della plusvalenza in base al prezzo di acquisto rivalutato con gli indici ISTAT - Legittimità.

### **Massima:**

La cessione di un terreno lottizzato si ha quando il comune approva il piano di lottizzazione e viene stipulata la conseguente convenzione che stabilisce tutti gli oneri a carico del privato relativi all'urbanizzazione dell'area. Allorché quindi l'acquisto dei terreni e la convenzione di lottizzazione avvengono nel quinquennio, la successiva vendita dei terreni medesimi genera plusvalenza tassabile. E' legittima la determinazione della plusvalenza in base al costo di acquisto risultante dall'atto di compravendita, rivalutato con l'applicazione degli indici ISTAT, di dominio pubblico.

# IMPOSTE DIRETTE

## 2.IRES

**Sentenza del 04/11/2015 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 2**

**Intitolazione:**

Canoni demaniali - Redditi di natura diversa.

**Massima:**

I canoni demaniali non possono essere considerati quali redditi fondiari di natura diversa ex art. 67 comma 1 lett. e) ciò in sintonia con quanto stabilito dal diritto comunitario con l'art 4 n. 5 della VI° direttiva n. 77/388/Cee.

## **Sentenza del 25/09/2015 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3**

### **Intitolazione:**

Trust residente non commerciale - soggetto all'IRES - obbligo di tenuta delle scritture contabili - obbligo di presentazione della dichiarazione annuale - sussistono - art. 73, comma 1, D.P.R. n. 917/86 - art. 13, comma 2, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

I trust residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono soggetti all'IRES, integrando il presupposto di cui all'art. 1, D.P.R. n. 917/86 e rientrano tra i soggetti tenuti alla tenuta delle scritture contabili secondo la previsione dell'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 600/73; conseguentemente sono altresì soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, ancorché in assenza di redditi, così come previsto dall'art. 1, D.P.R. n. 600/73.



## Sentenza del 26/06/2015 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 5

### **Intitolazione:**

IRES, IRAP - Attività di raccomandazione marittima - Clausola agency - antieconomicità - Non sussiste - Mancata dimostrazione della prevalenza delle navi di linea rispetto a quelle volandiere con tariffe inferiori - Ammissibilità della rideterminazione dei costi in base a tariffa media.

### Massima:

In relazione ad esercizio di agenzia di raccomandazione marittima, nella fattispecie su accordo con società operante nel settore siderurgico, con la clausola agency ove possibile in tutti contratti di trasporto, non è ravvisabile la mancanza di inerenza e l'antieconomicità dei corrispettivi corrisposti dal raccomandatario al committente per l'inserimento della detta clausola nei contratti di trasporto, come attestato dalla copiosa mole di contratti prodotti in giudizio. Né può comportare la nullità del contratto in cui tale clausola è inserita poiché non costituisce violazione di norme imperative e non configura alcuno sconto all'armatore ma costituisce il corrispettivo dell'attività negoziata effettuata dalla società committente per l'inserimento della agency clause . Quanto all'entità dei compensi riconoscibili all'agente raccomandatario ( fino al 50% della tariffa di agenzia) per le navi di linea, la mancata prova della prevalenza di tali navi rispetto alle navi volandiere (con tariffa al 30%) giustifica l'applicazione di una tariffa media tra le due, come corrispettivo riconosciuto all'agente raccomandatario.

# IMPOSTE INDIRECTE

## 1.REGISTRO

**Sentenza del 10/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**Abuso del diritto - Cessione d'azienda.**

**Massima:**

Costituisce operazione elusiva, finalizzata all'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, la stipula di un atto notarile di conferimento di azienda in una società e di altro atto, stipulato nella medesima data, di cessione da parte dei conferenti delle partecipazioni ricevute, mirando nella realtà l'operazione a occultare una cessione di azienda. E' legittimo, pertanto, l'atto impositivo con cui l'Ufficio, in applicazione dell'art. 20 del t.u. n. 131/1986, assoggetta ad imposta proporzionale di registro la cessione di azienda realmente voluta e realizzata dai contraenti con i due atti notarili collegati.

## **Sentenza del 05/05/2015 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria**

### **Intitolazione:**

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Abitazione di lusso ex art. 6 D.M. 2.8.69 - Imposta di registro - Benefici prima casa**

### **Massima:**

L'espressione "unità immobiliari" contenuta nell'art. 6 del D.M. 2.8.69 è da ritenere riferibile a qualsiasi fabbricato o porzione di esso avente autonomia di funzioni e di reddito, come risultava sistematicamente già dal D.P.R. n. 597/73, artt. 34,35 e 38 e come risulta ora dagli artt. 36, 37, 38 e 41 del TUIR.

## Sentenza del 15/09/2015 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### **Intitolazione:**

Registro - costituzione di diritto di superficie su fondo agricolo in favore di imprenditore non agricolo - aliquota del 15%: non applicabile

### **Massima:**

La costituzione di un diritto di superficie su un fondo agricolo integra un atto costitutivo di un diritto reale (soggetto a imposta di registro con aliquota dell'8% ex art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986) e non un atto di trasferimento di bene immobile (fattispecie in cui, a seguito della costituzione di un diritto di superficie su terreno agricolo in favore impresa non agricola per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'ufficio pretendeva di applicare l'imposta di registro con aliquota del 15% ex art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima)

## **Sentenza del 15/12/2015 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 3**

### **Intitolazione:**

Imposta di registro - acquisto di terreni - agevolazioni per edilizia residenziale - piani urbanistici particolareggiati - limite temporale quinquennale - D.P.R. n. 131/1986

### **Massima:**

Il beneficio ai fini dell'imposta di registro si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria.

## **Sentenza del 06/02/2015 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

REGISTRO - Agente riscossione - Riscossione crediti erariali - Procedura esecutiva - Sentenza giudiziale favorevole - Funzione pubblica riscossione - Imposta registro procedimento - Responsabilità solidale pagamento - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue

### **Massima:**

E' illegittima la pretesa nei confronti dell'agente della riscossione con riferimento all'imposta di registro per le procedure esecutive da questi avviate nell'attività di riscossione dei crediti erariali e nel caso di sentenza favorevole emessa dal Tribunale è da escludersi la sua responsabilità solidale nel pagamento (Nel caso di specie l'Agente della riscossione aveva avviato presso il competente tribunale procedure esecutive per la riscossione dei crediti erariali. A seguito del mancato pagamento da parte del debitore esecutato dell'imposta di registro riferita alla registrazione della sentenza emessa dal competente tribunale l'ente impositore aveva invocato nei confronti dell'esattore la sua responsabilità solidale per il pagamento).

## **Sentenza del 18/06/2015 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**Imposta di registro - valori OMI - elementi indiziari - art. 51, c. 3, D.P.R. n. 131/1986**

### **Massima:**

Il disposto di cui all'art. 51, c. 3 del D.P.R. n. 131/86 non può essere totalmente sostituito dai valori OMI che, pur rappresentando un utile elemento di riferimento, inevitabilmente conducono ad indicazioni generali che necessitano di riferimenti più specifici.

## Sentenza del 03/02/2015 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

REGISTRO - Cessione terreno - Caratteristiche proprie - Collocazione zona periferica - Collocazione zona collinare . Presenza giacitura scoscesa - Assenza accessi carrabili - Rettifica valore cessione - Comparazione cessioni terreni caratteristiche diverse - Difetto motivazione accertamento - Consegue

### **Massima:**

E' nullo per difetto di motivazione la rettifica effettuata facendo riferimento a compravendite effettuate nel periodo ma riferite ad immobili con caratteristiche diverse da quelle oggetto della rettifica(Nel caso di specie l'amministrazione rettifica il valore di cessione di un terreno comprato nel 2011 da 27mila euro a 235 mila euro. Tale terreno si trova in zona periferica collinare e con giacitura scoscesa e privo di accessi carrabili)



# IMPOSTE INDIRECTE

## 2.IVA

**Sentenza del 08/09/2015 n. 912 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**IVA - rimborso credito esposto in dichiarazione - mancata presentazione mod. VR - Diritto al rimborso: sussiste.**

**Massima:**

L'efficacia della richiesta di rimborso di iva a credito (ex art. 30 d.p.r. n. 633/72) non è subordinata alla presentazione dell'apposito modello ministeriale (il c.d. "VR"), purchè dalla dichiarazione annuale emerga espressamente la volontà di ottenere tale restituzione (fattispecie in cui il contribuente, pur omettendo la presentazione del mod. "VR", aveva compilato il quadro "VX" della dichiarazione).

## Sentenza del 26/02/2015 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### Intitolazione:

SANZIONI - IVA - importazione - deposito fiscale - irregolare utilizzo - debenza dell'imposta - assolvimento con il meccanismo del reverse charge - Corte di Giustizia, sent. 17.07.2014, causa C-272/13 - tardivo versamento - sanzione - natura - violazione formale - sanzione applicabile - art. 13 d.lgs. n. 471/97 - esclusione - mancanza di proporzione - art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97 - applicabilità.

### Massima:

In base al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sent. 17.07.2014, causa C-272/13 - "Equoland", nel caso di irregolare utilizzo di un deposito IVA (nel quale la merce è entrata solo "virtualmente" per effetto dell'annotazione nel registro di magazzino, ma non anche "fisicamente") uno Stato membro non può pretendere il pagamento del tributo all'importazione se il contribuente ha comunque proceduto al suo successivo versamento attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. Da tale pronuncia discende quindi che, da un punto di vista sanzionatorio, il versamento dell'IVA attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, pur rappresentando un tardivo pagamento, non determina comunque alcun pregiudizio in capo all'Erario integrando una violazione di tipo "formale", la quale potrà esser sanzionata con la sanzione del 3% prevista dall'art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97 (prevista per le ipotesi di violazioni commesse nell'ambito del reverse charge) e non con la sanzione prevista dall'art. 13, d.lgs. n. 471/97, per le ipotesi di ritardato versamento, essendo quest'ultima sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa in tale ipotesi.

## Sentenza del 01/12/2015 n. 1352 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 4

### Intitolazione:

Rimborso IVA - dichiarazione annuale - modello VR.

### Massima:

La richiesta di rimborso dell'IVA deve ritenersi perfezionata con presentazione della dichiarazione annuale in tal senso compilata dal contribuente. La presentazione del modello VR al Concessionario costituisce invece esclusivamente il presupposto per l'esigibilità del credito; adempimento funzionale, quindi, alla mera attivazione del procedimento di esecuzione del rimborso, ma non incidente sulla dichiarazione di scienza già manifestata dal contribuente.

## Sentenza del 15/01/2015 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 7

### Intitolazione:

IVA - Accertamento e controlli - Operazioni inesistenti.

### Massima:

Non è detraibile l'IVA relativa ad operazioni inesistenti quando l'Ufficio abbia dimostrato la connivenza tra le parti con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ed il contribuente non può invocare il principio di buona fede quando non abbia effettuato alcun controllo sui propri fornitori, nè dimostrato di aver applicato le stesse condizioni commerciali a fornitori terzi.

## Sentenza del 03/03/2015 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### Intitolazione:

Iva - Cessazione attività - Unico anno n - Omessa indicazione rimborso - Unico anno n+1 -  
Riporto eccedenza credito - Istanza rimborso - Rispetto termine decadenziale - Conseguenze

### Massima:

Ai fini della verifica della decadenza biennale per il rimborso dell'Iva conta la richiesta effettuata in Unico entro due anni dalla nascita del credito e non rileva l'eventuale successivo sollecito presentato per il rimborso (Nel caso di specie il contribuente cessa l'attività nel 2006 e non richiede per mero errore il rimborso dell'Iva nell'Unico 2007 presentato il 28 settembre 2007. Riporta però l'eccedenza nell'Unico 2008 presentato il 26 settembre 2008. Presenta un sollecito in data 19 gennaio 2012 rigettato dall'amministrazione in quanto tardivo oltre il termine di due anni)

## IMPOSTE INDIRECTE

### 3. IPOTECARIE E CATASTALI

**Sentenza del 08/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

RISCOSSIONE - Fondo patrimoniale - Debito tributario - Mancata preesistenza - Non rileva - Agente riscossione - Azione revocatoria - Omesso esperimento - Rileva - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Consegue

**Massima:**

Nel caso di fondo patrimoniale, ancorché non preesistente rispetto all'insorgenza del debito tributario, se il concessionario della riscossione non ha richiesto tempestivamente la revocatoria dello strumento, non può poi più provvedere ad iscrivere ipoteca sull'immobile *(Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un'iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2011. Il Concessionario della riscossione non aveva adeguatamente considerato che, nonostante non fosse dubbio che il debito fosse maturato per questioni riferite ad attività professionali, artigianali e commerciali del contribuente, l'iscrizione ipotecaria era ritenersi comunque illegittima in quanto, nonostante la notifica del primo ruolo effettuata nel 2004, esso era rimasto inerte e non aveva chiesto la revocatoria del fondo patrimoniale nel frattempo costituito dal contribuente).*

## Sentenza del 16/02/2015 n. 169 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

### Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIA - IMPOSTA CATASTALE - Immobile ipotecato - Aggiudicazione asta giudiziaria - Trasferimento immobiliare - Cancellazione trascrizioni pregiudizievoli - Responsabilità solidale soggetto aggiudicatario - Sussiste - Prassi amministrativa adottata - Utilizzo regime esenzione - Variazione prassi amministrativa - Recupero imposta suppletiva - Non rileva - Rispetto termine decadenziale - Rileva

### Massima:

L'amministrazione ben può cambiare la propria prassi operativa sino a quel momento utilizzata, e consistente nel considerare in esenzione i beni immobili ipotecati ed oggetto di asta giudiziaria, e richiedere poi le imposte ipotecarie e catastali al soggetto aggiudicatario dell'immobile in quanto soggetto solidalmente responsabile, a condizione che ciò avvenga nei termini decadenziali previsti per il recupero dell'imposta suppletiva (Nel caso di specie una srl compra un immobile da un'asta giudiziaria e successivamente provvede alla cancellazione delle trascrizioni esistenti sul bene ed oggetto dell'aggiudicazione. Sino allora l'amministrazione per casi analoghi aveva applicato il regime di esenzione dall'imposta ma poi muta il proprio orientamento e nei termini decadenziali recupera l'imposta suppletiva ovvero 00le imposte non liquidate)

# FINANZA LOCALE IMPOSTA PUBBLICITÀ

**Sentenza del 06/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA PUBBLICITA'**

**Massima:**

Non costituiscono messaggio pubblicitario le scritte di un albergo con l'indicazione del luogo della reception e del parcheggio riservato alla clientela (Nel caso di specie un albergo espone le scritte con l'indicazione del luogo della reception ("Reception") e del parcheggio riservato alla clientela ("Riservato Hotel V.A."))



# FINANZA LOCALE

## 1.TARSU TARES

### **Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

**Intitolazione:**

TIA - TARES - TARI - Superfici area portuale - Competenza accertamento - Ente locale - Concessionaria ente locale - Esclusione - Competenza accertamento - Autorità Portuale

**Massima:**

E' incompetente l'ente locale e la sua concessionaria ad accertare e riscuotere la Tia, Tares o Tari, essendo attività riservata alla competente Autorità Portuale(Nel caso di specie una contribuente occupa delle aree all'interno del porto de La Spezia. Il Concessionario delegato all'attività di accertamento e riscossione del Comune de La Spezia richiede la TIA per l'anno 2011 e 2012, la TARES per l'anno 2013 e la TARI per l'anno 2014)

# FINANZA LOCALE

## 2.IMU ICI

**Sentenza del 25/08/2015 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1**

**Intitolazione:**

Esenzione ICI - Svolgimento attività sportiva - Ente non commerciale.

**Massima:**

L'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 è prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività ivi indicate, tra cui quelle sportive, alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta dei medesimi e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. E' necessario, pertanto che nell'immobile sia effettivamente realizzata un'attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica, a scopo ricreativo o agonistico di uno sport non essendo quindi sufficiente l'esercizio di un'attività di tipo organizzativo o gestionale.

## Sentenza del 20/10/2015 n. 1052 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 1

### Intitolazione:

Agevolazione ICI prima casa - Concetto di residenza anagrafica - Altro immobile stesso Comune.

### Massima:

Ai fini di poter fruire dell'agevolazione prima casa, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, da cui ne consegue che l'immobile è da ritenersi abitazione principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i familiari e che pertanto non hanno diritto alle agevolazioni di abitazione principale il contribuente che dimora in un immobile mentre il coniuge e i figli dimorano in un altro dello stesso comune, usufruendo di tale agevolazione.

## Sentenza del 22/01/2015 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

ICI - Area edificabile - Ente impositore - Concessione convenzione - Società costruttrice - Lavori adattamento area - Ente impositore - Valore assoggettamento tassazione - Oneri sostenuti - Mancata decurtazione - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue

### Massima:

E' legittimo nei confronti della società concessionaria l'assoggettamento a tassazione ai fini ICI di un'area edificabile che l'ente impositore le ha concesso in convenzione per l'esecuzione di lavori, non valendo neppure in decurtazione gli oneri sostenuti per l'adattamento dell'area se non previsti contrattualmente (Nel caso di specie le contribuenti, tutte società di costruzione, risultavano destinatarie di distinti avvisi di accertamento ai fini ICI, con i quali il comune invocava il pagamento per l'anno d'imposta 2004 relativamente ad un'area edificabile che aveva concesso loro in convenzione. L'ente impositore sosteneva legittimamente la debenza in quanto nella convenzione stipulata con le contribuenti non era stata prevista alcuna decurtazione dal valore imponibile ai fini ICI dei costi sostenuti per i lavori di adattamento dell'area).

## Sentenza del 09/02/2015 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

ICI - Area edificabile - Valore comune commercio - Ente impositore - Avvenuta rideterminazione - Ente impositore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Utile imprenditore - Mancata considerazione - Costo costruzione - Applicazione percentuale - Metodo diretto - Mancata considerazione - Illegittimità pretesa - Conseguenze

### Massima:

E' illegittima la rideterminazione del valore in comune commercio valido ai fini della tassazione ICI di un'area edificabile quando l'ente impositore, pur avendo provato la modalità di determinazione, non abbia decurtato il valore dell'utile dell'imprenditore e non abbia poi applicato la corretta percentuale del costo di costruzione attraverso il metodo diretto. (Nel caso di specie la contribuente, società cooperativa di costruzione, risultava destinataria di un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore, pur avendo provato la modalità di determinazione della base imponibile, non aveva correttamente imputato in diminuzione il costo dovuto all'utile dell'imprenditore e quello risultante dall'applicazione percentuale dei costi di diretta imputazione per la costruzione).

## Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

Studi di settore - accertamento fondato soltanto sulle risultanze dello studio di settore - Onere della prova non assolto

### Massima:

L'avviso di accertamento emesso in base alle risultanze di uno studio di settore deve riportare le ragioni in base a cui l'ufficio ha respinto le difese del contribuente in sede di contraddittorio. Ove, invece, l'ufficio si limiti a diminuire la pretesa, senza tuttavia darne alcuna spiegazione, lo spirito del contraddittorio deve ritenersi violato.

## Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### Intitolazione:

ICI - Seminario vescovile - Compendio immobiliare - Utilizzo finalità ricettive - Natura commerciale - Esenzione luogo culto - Esclusione - Legittimità pretesa - Conseguenze

### Massima:

E' legittima la pretesa ai fini ICI nei confronti del compendio immobiliare che, pur appartenendo al seminario vescovile, risulti utilizzato a finalità ricettive di natura commerciale in grado di potere escludere l'esenzione a tassazione

## Sentenza del 15/10/2015 n. 2100 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 10

### Intitolazione:

ICI - esenzione - art. 7 comma 1 d.lgs. n. 504/92 - enti ecclesiastici - prove - caratteristiche

### Massima:

Quando si invoca l'esenzione da ICI prevista dall'art. 7, c. 1, d.lgs. n. 504/92, con riferimento ad immobili di appartenenza di una parrocchia ed utilizzati a fini pastorali ed istituzionali (residenze di parroci e suore) o per attività direttamente riconducibili alla chiesa (attività di catechesi, ricreative per bambini ecc.), occorre: 1) tener presente che, nel caso in cui si sostenga la loro destinazione ad abitazione dei religiosi, è necessario produrre quantomeno un certificato dell'anagrafe comunale per documentare tale affermazioni; 2) non limitarsi a produrre fotografie dell'immobile che non consentano di riferirlo direttamente all'anno oggetto di imposizione; 3) tener presente che le modalità di esercizio della scuola dell'infanzia paritaria e del cinema parrocchiale possono evidenziare la natura commerciale di tali attività precludendo la fruizione dell'esenzione ICI per tali immobili.



## Sentenza del 01/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ICI - D.Lgs.n. 504/92 - Classificazione catastale - Beneficio fiscale - fabbricati rurali - Domanda di variazione catastale.

### Massima:

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 ter del D.L. n. 102/2013 per il riconoscimento del requisito della ruralità devono sussistere di due condizioni, quali la presentazione delle domanda di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali come ribadito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 422 del 10 gennaio 2014 la quale afferma che per applicare lo "ius superveniens" che si impone in ogni stato e rado del giudizio, occorre produrre documenti o effettuare accertamenti di fatto, non ottenibili o non indispensabili nella vigenza della precedente normativa ed invece rilevanti ed idonei per le ipotesi successive all'entrata in vigore delle L. 106/2011

## FINANZA LOCALE

### 3. IRAP

**Sentenza del 28/04/2015 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**DINIEGO DI RIMBORSO - Irap - Collaboratore Part time**

**Massima:**

Nel caso di medico convenzionato con il SSN è da escludere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, in caso di assunzione di un collaboratore part time, in quanto l'apporto di una segretaria, tenuto conto della peculiare attività di un medico convenzionato, nulla aggiunge alla sua capacità di produrre reddito, essendo del tutto irrilevante ai fini predetti l'attività di un dipendente che risponde al telefono o apre la porta dello studio durante l'orario delle visite

## Sentenza del 12/01/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

IRAP - Avvocato - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Beni strumentali modesti - Assenza dipendenti - Studio professionale - Utilizzo struttura condivisa - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegue

### Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un avvocato che beni strumentali modesti, non impieghi dipendenti ed eserciti la professione utilizzando una struttura condivisa con altri colleghi.

## Sentenza del 06/02/2015 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

IRAP - Medico oncologo - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Beni strumentali modesti - Assenza collaboratori non occasionali - Gabinetto medico - Appartenenza struttura complessa - Mancanza responsabilità diretta - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Conseguenze

### Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un medico oncologo che utilizzi beni strumentali modesti, non impieghi collaboratori non occasionali e pur esercitando la professione in un gabinetto medico appartenente ad una struttura complessa, non risulti il responsabile diretto.

## Sentenza del 13/01/2015 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### Intitolazione:

IRAP - Medico psichiatra - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Utilizzo autovettura, computer, telefono - Assenza dipendenti/collaboratori - Studio professionale - Utilizzo promiscuo abitazione - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegue

### Massima:

E' illegittimo il diniego riferito all'istanza di rimborso IRAP relativo ad un medico psichiatra che utilizzi un'autovettura, un computer ed un telefono, non impieghi dipendenti e/o collaboratori e utilizzi promiscuamente la propria abitazione quale sede dello studio professionale (Nel caso di specie il contribuente, libero professionista quale medico psichiatra, risultava destinatario di un diniego su istanza di rimborso IRAP per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore non aveva però tenuto conto che non sussisteva alcuna autonoma organizzazione in quanto egli utilizzava un'autovettura, un computer, un telefono, non impiegava né dipendenti né collaboratori e svolgeva la propria attività nella propria abitazione).

## Sentenza del 26/10/2015 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

**Intitolazione:**

**IRAP - reddito di lavoro autonomo - incarichi societari - autonoma organizzazione - esclusione**

**Massima:**

L'imposizione ad IRAP nello svolgimento di incarichi di sindaco e di revisore consegue soltanto qualora vi sia una complessa struttura organizzativa propria di cui il professionista si avvale, prevalente rispetto all'attività intellettuale e personale che caratterizza la prestazione.

# FINANZA LOCALE

## 4. TRIBUTI LOCALI VARI

**Sentenza del 04/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria - Sezione 4**

**Intitolazione:**

Tasse automobilistiche - auto storiche - esenzione - iscrizione registri Asi - non necessaria.

**Massima:**

In materia di tasse automobilistiche, non è consentito alle Regioni escludere esenzioni già previste dalla legge statale; pertanto l'esenzione dal bollo per le auto storiche non può essere in alcun modo subordinata all'iscrizione nei registri Asi.

# RISCOSSIONE

**Sentenza del 25/08/2015 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**Cartella di pagamento - notifica "diretta" via posta - legittimità - sussiste**

**Massima:**

La legge sulla notifica a mezzo posta (e in particolare l'art.14) consente (anche) al concessionario della riscossione di notificare la cartella di pagamento avvalendosi "direttamente" (e quindi senza il tramite degli ufficiali giudiziari) del servizio postale. Non occorre, in tal caso, la redazione di una relata di notifica e la prova della positiva esecuzione della stessa è data dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina la consegna della corrispondenza "ordinaria" per raccomandata.



## Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

### Intitolazione:

Accertamento - notifica atti impositivi - prova della notifica mediante deposito di fotocopie degli avvisi di ricevimento - disconoscimento ex art. 2719 c.c.

### Massima:

La prova documentale della regolarità della notifica di atti impositivi prodromici all'emissione di cartella di pagamento (nella specie 3 avvisi di liquidazione ici) può venire assolta mediante la produzione di fotocopie. Se il contribuente ne effettua il disconoscimento in giudizio ex art. 2719 c.c. (copie fotografiche di scritture) il giudice può comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa anche sulla base di presunzioni (nella specie la Commissione ha valorizzato la circostanza che l'ultimo dei tre atti impositivi era stato ritualmente impugnato e che l'avviso di ricevimento relativo alla sua notifica recava una sottoscrizione identica a quella recata dagli avvisi di ricevimento disconosciuti dal contribuente).

## Sentenza del 10/02/2015 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento - Mancata indicazione - Contenuto vincolato - Accertamento definitivo - Legittimità della riscossione - Trasparenza amministrativa - diritto alla difesa - Conseguenze

### Massima:

Non è nulla la cartella che non reca l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione di notificazione della stessa cartella, se il suo contenuto, stante la natura vincolata del provvedimento, non sarebbe potuto essere diverso da quello effettivo. Ciò si ha quando la cartella è atta alla riscossione di un ruolo con contenuto vincolato nell' "an" e nel "quantum", conseguente a sentenza passata in giudicato e nota al contribuente. In tale caso non vi è violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'informazione del cittadino e il suo diritto alla difesa. (Nel caso di specie al contribuente veniva notificata cartella esattoriale per la riscossione di un avviso di accertamento IVA, per il quale la CTC ha emesso sentenza sfavorevole al contribuente passata in giudicato. Nel ricorso avverso la cartella il contribuente eccepiva la mancata indicazione del responsabile di procedimento di iscrizione a ruolo e emissione della notificazione. Tuttavia, la CTR ha ritenuto non nulla la cartella poiché essendo la stessa volta alla riscossione dell'IVA dovuta dal contribuente, come da sentenza della CTC passata in giudicato, il contenuto della cartella era perfettamente conosciuto/conoscibile dal contribuente).

## Sentenza del 27/03/2015 n. 367 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

**Intitolazione:**

**ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.**

**Massima:**

Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del Concessionario si deve ritenere che, poiché la cartella esattoriale non è un titolo giudiziale, essa sia regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato, mentre la prescrizione decennale si applichi solo alle sentenze passate in giudicato: solo in questo caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve-quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale.

## Sentenza del 20/05/2015 n. 578 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

**Intitolazione:**

**ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.**

**Massima:**

Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del Concessionario si deve ritenere che, poiché la cartella esattoriale non è un titolo giudiziale, essa sia regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato, mentre la prescrizione decennale si applichi solo alle sentenze passate in giudicato: solo in questo caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve-quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale.

## Sentenza del 12/06/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

### Intitolazione:

DIRITTI CONSORTILI - Ingiunzione - Motivazione - Conoscenza - Elementi contenuti - Argomentazioni - Diritto alla difesa - Garantito - Consegue

### Massima:

Il diritto alla difesa è pienamente garantito nel momento in cui l'atto contiene l'indicazione dell'ente impositore, del codice, dell'anno di riferimento, dell'oggetto e dell'importo dell'imposta e le diffuse argomentazioni, svolte dalla ricorrente, dimostrano la completa conoscenza degli argomenti posti a base della ingiunzione impugnata.

### Intitolazione:

INGIUNZIONE - Ente impositore - Presupposto impositivo - Assenza - Avvisi di pagamento - Solleciti - Mancata impugnazione - Definitività pretesa - Consegue

### Massima:

Per l'assenza della prova del presupposto impositivo, nel caso di ingiunzione, la soggettività passiva è dell'ente impositore con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini gli avvisi o i solleciti di pagamento emessi, per l'appunto, dall'ente impositore. (Nel caso di specie una contribuente ricorre contro l'ingiunzione di pagamento relativa al credito tributario vantato dal consorzio di bonifica. La ricorrente contesta la carenza di motivazione, l'inesistenza del beneficio diretto derivante all'immobile per il quale è richiesto il contributo e la decadenza della pretesa contributiva. La Ctp respinge il ricorso e condanna la contribuente anche al pagamento delle spese processuali.)

## Sentenza del 26/06/2015 n. 752 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1

### Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIA - CATASTALE - Cessione immobili - Cartella di pagamento - Atto presupposto - Mancata notifica - Cartella di pagamento - Nulla

### Massima:

L'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente o impugnando solo l'atto consequenziale notificatogli o impugnando, cumulativamente, anche quello presupposto di cui si deduce l'omessa notifica con la conseguenza che nel primo caso il giudice adito dovrà verificare soltanto la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale mentre nel secondo caso la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno della pretesa tributaria.

*(Nel caso specifico una società ricorre contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia a seguito dell'iscrizione a ruolo operata dall'amministrazione finanziaria per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto di due unità immobiliari. In modo particolare la società ricorrente invoca la nullità della cartella in quanto non è stata preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposto della pretesa del fisco. La Ctp accoglie il ricorso.)*

*Commissione Tributaria Regionale  
della Liguria*

*Stampato in proprio*

*massimlig15prnrtm.docx - 15/03/2016 14.52.00*

